


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA


CENSIMENTO
degli Esercizi Industriali e Commerciali

al 15 ottobre 1927

Disposizioni legislative, Questionario, Istruzioni
e Modelli diversi



ROMA
TIPOGRAFIA FAILLI
1927 - ANNO V



A S. E.

il Cavaliere BENITO MUSSOLINI

CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO

Il censimento degli esercizi industriali e commerciali, ordinato con R. D. Legge 20 marzo 1927, n. 458, e che comprende per la prima volta in Italia, colla sola esclusione delle aziende agricole, tutta l'attività economica della Nazione, ha reso necessario un lungo e minuto lavoro di preparazione e di organizzazione per parte dell'Istituto Centrale di Statistica cui è stata affidata la direzione e la vigilanza sulle operazioni del censimento stesso.

Mi onoro presentare all'E. V., qui raccolti, insieme ai provvedimenti legislativi e regolamentari, il questionario adottato per le rilevazioni; le istruzioni impartite dall'Istituto ai Comuni incaricati della rilevazione stessa e alle Commissioni istituite presso le Camere di Commercio cui è affidata la revisione e lo spoglio dei questionari; la classificazione degli esercizi industriali e commerciali e il prospetto di ragguaglio fra le voci della classificazione suddetta e quella decimale pubblicata dalla Direzione Generale della Statistica e del Lavoro nel 1914; infine tutti i modelli preparati per la elaborazione del materiale raccolto.


Questa pubblicazione, oltre che presentare un interessante materiale di studio e di confronto per le inchieste analoghe da compiersi successivamente in Italia, viene a soddisfare anche il desiderio, espresso in recenti visite fatte all'Istituto da studiosi stranieri, di conoscere nei suoi particolari l'organizzazione della grande indagine italiana ora in corso di esecuzione.

Con profondo ossequio

IL PRESIDENTE


DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

CORRADO GINI.



INDICE

R. Decreto-Legge 20 Marzo 1927, n. 458	Pag. 7
Fissazione della data del censimento R. Decreto 5 Agosto 1927	» 11
Approvazione del Regolamento per le operazioni del censimento, R. Decreto 26 Giugno 1927	» 13
Regolamento che fissa le norme esecutive per le operazioni del censimento	» 15
Istruzioni relative al censimento	» 21
Istruzioni per le Commissioni di vigilanza	» 37
Classificazione degli esercizi industriali e commerciali	» 49
Note alla Classificazione	» 67
Conguaglio fra la classificazione decimale e quella adottata per il censimento	» 75
Elenco dei modelli di rilevazione	» 103
Elenco dei modelli di spoglio	» 113



Regio Decreto=Legge 20 marzo 1927, n. 458.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 85 del 12 aprile 1927)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162 sul riordinamento del servizio statistico;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la urgente ed assoluta necessità di eseguire un censimento generale degli esercizi industriali e commerciali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'Interno, per l'Economia Nazionale, per le Finanze, per le Comunicazioni e per le Corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro l'anno 1927, nel giorno che verrà stabilito con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'Economia Nazionale, sarà eseguito un censimento generale degli opifici e imprese industriali, degli esercizi commerciali, istituti bancari, aziende di trasporti e di ogni altra forma di attività di carattere economico, per conoscere il numero, la natura e il genere di attività, il numero delle persone addettevi, le forze motrici impiegate e quegli altri dati di fatto che verranno richiesti dal Regolamento di cui all'art. 8.

Sono escluse dal Censimento soltanto le aziende agrarie in quanto non comprendano imprese a carattere industriale per la trasformazione dei prodotti.

Art. 2.

L'esecuzione del censimento, secondo le norme che saranno determinate dal Regolamento e dalle Istruzioni, è affidata alle Camere di Commercio, le quali avranno facoltà di valersi dell'opera dei Comuni per la distribuzione e la raccolta dei questionari.

Restano a carico del Governo le spese per la stampa dei questionari e modelli di spoglio e per la pubblicazione dei risultati.

Sovrintende a tutti i lavori del Censimento l'Istituto Centrale di Statistica che, in conformità dell'art. 9 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, ha facoltà di richiedere la collaborazione di uffici, enti pubblici e privati soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato, all'infuori delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo Regolamento.

Col regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto potranno essere autorizzate indagini di carattere statistico di maggiore ampiezza da compiersi simultaneamente al censimento e successivamente nei riguardi di industrie o gruppi di industrie organizzate con ordinamenti complessi, allo scopo di ottenere rilevazioni di carattere complementare, connesse tuttavia al Censimento.

Art. 3.

Godranno della esenzione dalle tasse postali e saranno trasportati gratuitamente dalle Ferrovie dello Stato, le corrispondenze e gli stampati che l'Istituto Centrale di Statistica invierà agli uffici delle Camere di Commercio o dei Comuni e che saranno da questi restituiti all'Istituto e quelli che verranno scambiati tra gli Enti suindicati.

Art. 4.

Tutte le spese che dovessero essere sostenute per controlli, revisioni e rifacimenti in dipendenza di negligenze o di trascuratezze degli organi di rilevazione e di spoglio saranno rimborsate rispettivamente dagli Enti che avranno dato luogo alle manchevolezze riscontrate.

Art. 5.

Presso le Camere di Commercio saranno istituite Commissioni di vigilanza presiedute dal Commissario di detto Ente ed alle quali parteciperanno le rappresentanze delle Amministrazioni comunali, delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute di datori di lavoro e di lavoratori, dei Circoli di ispezione del lavoro.

Il regolamento stabilirà le norme per la costituzione, il funzionamento e i limiti di competenza delle Commissioni.

Il regolamento determinerà anche in quali casi le Commissioni possono avere anche rappresentanti di altri Enti ed Organizzazioni in relazione alle condizioni locali delle unità da rilevare.

Art. 6.

È fatto obbligo ai proprietari e ai dirigenti di opifici o imprese industriali, esercizi commerciali, istituti bancari, aziende di trasporti e comunque degli organismi che costituiscono unità di censimento di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel questionario. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicheranno le disposizioni prevedute nell'art. 10 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 7.

Le notizie raccolte col censimento sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non potranno essere rese note per nessun titolo, se non in forma collettiva.

È vietato ai membri delle Commissioni locali, ai funzionari dei loro uffici, a quelli delle Camere di Commercio, dei Comuni ed a quanti abbiano in qualunque modo partecipazione ai lavori del censimento o vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

A coloro che contravvengano a queste disposizioni si applicheranno le disposizioni prevedute nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 8.

Il Capo del Governo, di concerto coi Ministri dell'Interno, dell'Economia Nazionale e delle Corporazioni è autorizzato a promuovere il regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 9.

Per le provviste e i lavori che restano a carico del Governo sarà stanziato nel bilancio del Ministero delle Finanze, a favore dell'Istituto Centrale di Statistica, un fondo di L. 950.000.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — CIANO.

Visto il *Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei Conti addì 9 aprile 1927, Anno V. *Atti del Governo*, Registro 259, foglio 58.

Fissazione della data del censimento industriale.
R. Decreto 5 agosto 1927, n. 1545.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. del 1° settembre 1927)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto Legge 20 marzo 1927, n. 458, che ordina un censimento generale degli esercizi industriali e commerciali;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'Economia Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO

Il censimento generale degli esercizi industriali e commerciali, ordinato dal R. Decreto Legge del 20 marzo 1927, n. 458 avrà luogo il 15 ottobre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 5 agosto 1927, Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto il *Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei Conti addì 30 agosto 1927, Anno V, *Atti del Governo*, Registro 263, foglio 244.



**Approvazione del regolamento per le operazioni
del censimento degli esercizi industriali e com=
merciali. R. Decreto 26 giugno 1927, n. 1263.**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. del 3 agosto 1927)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 8 del R. Decreto legge 20 marzo 1927, n. 458, che ordina un censimento degli esercizi industriali e commerciali;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro, Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'Interno, per l'Economia Nazionale e per le Corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, che fissa le norme esecutive per le operazioni del censimento per gli esercizi industriali e commerciali indetto col R. Decreto legge del 20 marzo 1927, n. 458.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1927, Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto il *Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei Conti addì 28 luglio 1927, Anno V. *Atti del Governo*, Registro 262, foglio 125.



REGOLAMENTO che fissa le norme esecutive per le operazioni del Censimento degli Esercizi industriali e commerciali indetto con R. Decreto=Legge 20 marzo 1927, n. 458.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. del 3 agosto 1927)

Art. 1.

L'Istituto Centrale di Statistica è autorizzato a diramare tutte le istruzioni occorrenti alla esecuzione del Censimento in relazione alle disposizioni del R. Decreto-Legge 20 marzo 1927, n. 458 e del presente regolamento.

Art. 2.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, i Prefetti provvederanno a costituire presso ogni Camera di commercio la Commissione di vigilanza di cui all'art. 5 del citato D. Legge 20 marzo 1927, n. 458.

Fanno parte di detta Commissione: il R. Commissario della Camera di commercio che la presiede, il Podestà del Comune ove ha sede la Camera suddetta, un rappresentante dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, nonchè un rappresentante delle seguenti Associazioni: Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana, Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti, Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti, Federazione Fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia.

Quando la Camera di Commercio abbia sede in un Comune con più di 100 mila abitanti, oltre ai Membri suddetti, farà parte della Commissione un rappresentante della Confederazione Generale Bancaria Fascista.

Nei seguenti Comuni farà parte della Commissione anche un rappresentante della Confederazione Nazionale Fascista trasporti terrestri e navigazione interna: Roma, Milano, Torino, Genova, Trieste, Venezia, Trento, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari.

Faranno parte della Commissione un rappresentante della Confederazione Nazionale Fascista Imprese Trasporti Marittimi ed Aerei ed un rappresentante della Federazione Autonoma Fascista addetti ai Trasporti Marittimi ed aerei nei Comuni di Genova, Venezia, Trieste, Li-

vorno, Napoli, Bari, Taranto, Palermo, Catania, Messina, Spezia, Cagliari, Ancona.

Le nomine saranno fatte dalle rispettive Confederazioni le quali daranno avviso ai Prefetti secondo le rispettive competenze.

Il Capo dell'Ufficio comunale di statistica, ove un tale Ufficio esista, può essere, quando ne sia autorizzato dall'Istituto Centrale di Statistica, aggregato alla Commissione.

È data inoltre facoltà all'Istituto Centrale di Statistica di aggiungere in casi speciali, alla Commissione un membro straordinario.

Tanto il R. Commissario della Camera di Commercio quanto il Podestà possono farsi rappresentare da un proprio delegato.

Funge da Segretario della Commissione stessa il Segretario della Camera di Commercio od altro funzionario di detta Camera designato dal R. Commissario.

I rappresentanti dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro sono designati dal Ministero dell'Economia Nazionale.

Dell'avvenuta costituzione della Commissione sarà data partecipazione dai Prefetti all'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3.

Le Commissioni di cui al precedente articolo, vigilano per ogni circoscrizione secondo le direttive fissate dal R. D. L. 20 marzo 1927, n. 458, dal presente regolamento e dalle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica, al regolare andamento di tutte le operazioni del Censimento e ne sono responsabili verso l'Istituto stesso.

Art. 4.

La Commissione per l'esecuzione del suo mandato si vale degli Uffici delle Camere di Commercio prendendo gli opportuni accordi con i Commissari di dette Camere.

Art. 5.

Appena costituita la Commissione suddetta disporrà perchè, quando la Camera ne sia sprovvista, sia formato subito un elenco o schedario delle ditte distinte per singoli Comuni.

Un elenco dei Comuni compresi nella circoscrizione della Camera sarà inviato subito in doppia copia all'Istituto Centrale di Statistica il quale, dopo averlo verificato, lo rimanderà col suo visto.

La Commissione darà comunicazione ai singoli Comuni compresi nell'elenco, dell'avvenuta sua costituzione invitando i Comuni stessi a

provvedere alla nomina degli Ufficiali di censimento in conformità di quanto dispone l'art. 10 del presente Regolamento.

I Comuni daranno immediata ricevuta di questa comunicazione.

Art. 6.

Il questionario sul quale sarà fatto il Censimento conterrà i quesiti necessari per rilevare con esattezza: le caratteristiche generali dei singoli esercizi, il numero, il sesso e la specie del personale occupato, la quantità e la natura della forza motrice e dei mezzi di trasporto impiegati, nonché il consumo di combustibili verificatosi per il funzionamento degli esercizi stessi.

Art. 7.

Le particolari indagini statistiche, previste all'art. 2 del R. D. L. 20 marzo 1927, n. 458, avranno luogo entro 6 mesi dalla data del censimento.

Art. 8.

L'Istituto Centrale di Statistica provvederà perchè 60 giorni prima della data fissata per il Censimento siano fatti pervenire alle Commissioni i questionari e gli altri stampati occorrenti per il Censimento nonché i fascicoli contenenti le disposizioni per le Amministrazioni comunali e gli ufficiali di Censimento.

Le Commissioni daranno immediatamente segno di ricevuta degli stampati suddetti all'Istituto Centrale o signaleranno subito eventuali ritardi o disguidi.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il censimento dovranno essere inviati dalle Commissioni ai Comuni, almeno 45 giorni prima della data fissata per il Censimento e, di tale invio, i Comuni sono tenuti a dare immediata ricevuta alla Commissione esistente presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione essi sono compresi.

Art. 10.

Gli Ufficiali di Censimento incaricati della rilevazione dei singoli esercizi presso i Comuni, debbono essere scelti, di regola, fra il personale in servizio e fra le categorie che per le funzioni normalmente esercitate si ritengono più adatte a compiere l'operazione.

Quando il numero presunto degli esercizi da censire non superi i 500 e quando non vi si oppongano speciali condizioni topografiche, sarà

sufficiente un solo ufficiale e il territorio comunale formerà una sola sezione di Censimento.

Quando gli esercizi invece siano in numero maggiore o quando si manifestino le accennate particolari condizioni topografiche, il territorio comunale sarà diviso in più sezioni di censimento in modo che ad ogni sezione corrispondano all'incirca dai 400 ai 500 esercizi e ogni sezione verrà assegnata ad un ufficiale di censimento.

Della nomina degli ufficiali di censimento e della eventuale ripartizione del territorio comunale in più sezioni, ogni Comune dovrà dare partecipazione al Presidente della Commissione al più tardi 45 giorni prima della data del Censimento.

Di ogni ufficiale di censimento deve essere fatto conoscere in apposito elenco cognome e nome, età, firma e funzioni normalmente esercitate nell'amministrazione per le eventuali osservazioni.

Art. 11.

Ricevuti gli stampati nel termine indicato dall'art. 9, l'amministrazione comunale provvederà perchè ai singoli ufficiali di censimento siano dati i necessari schiarimenti sugli scopi del Censimento e le istruzioni per la sua esecuzione e siano consegnati i questionari e i modelli degli stati di sezione provvisori e definitivi.

Art. 12.

Nei quindici giorni che precedono la data fissata per il Censimento, gli ufficiali debbono notare sullo stato di sezione provvisorio colle notizie rilevate, tutti singolarmente gli esercizi che si trovano sul territorio ad essi affidato secondo le norme stabilite nelle istruzioni, consegnando il questionario ai rispettivi esercizi e fornendo, sempre in relazione a quanto è stabilito nelle istruzioni, i necessari chiarimenti per facilitare ai censiti il loro compito.

L'ufficiale di censimento, quando ne riconosca la necessità o la opportunità, dovrà riempire direttamente il questionario secondo le indicazioni che gli saranno fornite dall'interessato.

Nei quindici giorni successivi alla data del censimento, l'ufficiale ritirerà dai singoli esercizi i questionari esaminandone accuratamente il contenuto e verificando se sia stata data risposta, anche se negativa, a tutti i quesiti contenuti nel questionario e, quando occorra, completando e correggendo le risposte col concorso dell'interessato.

Verificherà pure se il questionario porta la firma del dichiarante e, fatta tale constatazione, vi apporrà la sua.

Art. 13.

Se il padrone o direttore dell'opificio, del cantiere, dell'esercizio, ecc. ricusi di fornire le notizie domandate o di dare gli schiarimenti necessari per correggere e completare quelle riconosciute errate o insufficienti, l'Ufficiale di censimento redige un processo verbale di queste trasgressioni per l'applicazione dell'ammenda stabilita dall'art. 6 del D. L. 20 marzo 1927, n. 458.

Art. 14.

Ritirati tutti i questionari, gli ufficiali di censimento li consegneranno insieme allo stato di sezione provvisorio, all'ufficio comunale, il quale provvederà ad una accurata verifica del materiale raccolto giovandosi di tutti gli elementi a sua disposizione, nonchè alla rilevazione degli esercizi che fossero stati trascurati dall'ufficiale di censimento.

Art. 15.

I questionari, debitamente riveduti e completati, saranno elencati sullo stato di sezione definitivo secondo un numero d'ordine che dovrà essere riportato sul questionario.

Per ogni sezione di censimento sarà compilato uno stato di sezione definitivo separato: i risultati dei differenti stati di sezione verranno raccolti in un prospetto riassuntivo.

Art. 16.

I questionari così ordinati verranno spediti, non oltre 30 giorni dopo la data del censimento, alla Commissione presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova il Comune.

Art. 17.

Nel caso che alcuni Comuni tardassero a inviare il materiale o non eseguissero le operazioni richieste dalla Commissione, questa ha facoltà di promuovere l'intervento del Prefetto che provocherà gli opportuni provvedimenti.

Art. 18.

Le Commissioni daranno all'Istituto Centrale di Statistica, secondo le norme che verranno da questo stabilite, frequenti notizie sull'andamento delle operazioni.

Art. 19.

Man mano che i pacchi dei questionari perverranno alla Camera, la Commissione procederà in conformità di quanto sarà disposto dalle Istruzioni, ad una accurata verifica del materiale, rilevando le eventuali lacune nel numero dei questionari o nelle risposte o le eventuali irregolarità o falsità nelle dichiarazioni.

E' compito della Commissione suddetta di completare e correggere, sia direttamente, sia per mezzo dei Comuni, le notizie raccolte dando immediato avviso all'Istituto Centrale di Statistica dei casi nei quali la negligenza o la trascuratezza degli organi rilevatori siano tali da rendere necessarie particolari indagini o controlli o rifacimenti e si verifichi quindi il caso previsto dall'art. 4 del R. D. L. 20 marzo 1927, n. 458, per il rimborso delle spese.

Art. 20.

Tutti i lavori di verifica, completamento e correzione del materiale dovranno essere compiuti entro 60 giorni dalla data del censimento.

Art. 21.

Entro 4 mesi dalla data del Censimento le Commissioni di vigilanza debbono provvedere allo spoglio del materiale raccolto e alla preparazione dei prospetti secondo le istruzioni che saranno emanate dall'Istituto Centrale di Statistica, e nelle forme che saranno da questo ordinate.

Anche prima che sia terminato lo spoglio generale l'Istituto Centrale di Statistica ha facoltà di richiedere alle Camere di Commercio prospetti sommari o notizie di vario genere.

Istruzioni relative al Censimento degli esercizi industriali e commerciali ordinato con R. D. 20 marzo 1927 n. 458.

PARTE I. - RILEVAZIONE DEI DATI

a) Scopo, definizione e limiti del Censimento.

1) L'attuale Censimento generale industriale e commerciale si propone di conoscere il numero degli opifici industriali, degli esercizi commerciali, degli istituti bancari, delle aziende di trasporto e di ogni altra attività di carattere economico; la natura e il genere della loro attività, il numero delle persone addettivi, nonché la forza motrice ed i mezzi di trasporto in essi impiegati.

Dal Censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale, e deve anche avvertirsi che le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'Ufficio, e non potranno essere rese note se non in forma collettiva.

2) Formano pertanto oggetto del censimento: gli stabilimenti, gli opifici, i laboratori, i cantieri, le miniere, i negozi, le botteghe, gli uffici commerciali, e sono anche soggetti al censimento l'industria ed il commercio che, con carattere abituale, vengono esercitati all'aperto in sede fissa o in forma girovaga, tenendo presente che la rilevazione dei commercianti ambulanti dovrà essere eseguita a cura dei Comuni presso i quali i commercianti suddetti si trovano alla data del censimento.

Fra le attività da censire sono compresi alcuni esercizi che presentano meno spiccato il loro carattere commerciale o industriale e fra questi si citano: le rivendite di generi di privativa, i banchi lotto, i par-rucchieri o barbieri, le farmacie, i vetturini e barrocciai ed i barcaioli che effettuano i trasporti in proprio.

3) Non sono, in massima, comprese nel presente censimento le aziende agricole di qualsiasi specie, come pure le aziende forestali e quelle armentizie

Vi sono invece comprese alcune forme di attività connesse con le aziende medesime, quando assumano carattere industriale e commerciale. Tali ad esempio, le *latterie*, *cantine*, *oleifici sociali* e simili che svolgono la loro attività distintamente dalle persone dei singoli associati agricoltori.

Così pure le *concessioni speciali di tabacco*, quando trattasi di esercizi che provvedano esclusivamente alla lavorazione di tabacchi prodotti da terzi (concessioni industriali) e quelli che provvedono alla coltivazione e alla lavorazione (concessioni miste), quando coltivino e lavorino in proprio non oltre il 50 % delle concessioni.

Sono anche soggette al censimento le imprese per il taglio dei boschi e per la produzione del carbone.

Quando inoltre presso le aziende agricole fossero impiantati, con criteri industriali o commerciali, un caseificio, una avicoltura, una bachicoltura o una apicoltura, ecc. e quando nelle foreste fosse impiantata una segheria o altro stabilimento industriale, tali forme di attività industriale diventano naturalmente oggetto di censimento.

Nei casi in cui esistano dubbi circa la inclusione nel censimento di aziende agricole aventi manifestazioni di natura industriale e commerciale, si terrà conto delle caratteristiche precipue dell'attività di esse e pertanto dovranno escludersi in ogni caso dal censimento quelle che provvedono ad una lavorazione di prodotti agricoli dei propri fondi che rappresenti oltre la metà della lavorazione complessiva.

Gli esercenti di trebbiatrici o altre macchine agricole e cioè quelli che assumono per conto di terzi l'esecuzione di lavori agricoli, come pure *le imprese che provvedono alla distribuzione di acque per l'irrigazione di fondi e le stazioni di monta*, sono inclusi nel censimento.

4) Formano oggetto di censimento gli esercizi di *pesca* di qualunque genere o con qualsiasi attrezzatura essa sia eseguita.

5) Sono compresi nel censimento i rappresentanti di commercio, gli agenti di cambio e di altre forme di attività commerciale, i mediatori, i sensali, ecc. che abitualmente esercitano le rispettive professioni.

6) Sono pure compresi nel censimento gli stabilimenti carcerari ed i laboratori esistenti presso scuole professionali o presso comunità religiose svolgenti in tutto o in parte una attività di carattere industriale o commerciale.

7) Non entrano invece a far parte del censimento le libere professioni, in genere, salvo il caso che l'esercizio di esse sia connesso ad attività di carattere industriale o commerciale. Tale sarebbe, ad esempio, una casa di cura, anche quando la direzione ne sia affidata a medici, un gabinetto ortopedico con annessa fabbricazione di arti artificiali, ecc.

8) Il lavoro fatto a domicilio per conto di industriali o di commercianti, quello cioè che viene eseguito in casa per incarico di altri che esercitano l'industria od il commercio, non dà luogo a compilazione di apposito questionario.

Pertanto, l'operaio o la massaia che, a mo' d'esempio, nel proprio domicilio, da soli o con altre persone, provvedano alla confezione di camicie per conto di negozi di biancheria, oppure l'asolaia che lavori in casa propria per conto di un sarto ecc. non costituiscono esercizi soggetti a censimento. *In questi casi però l'operaio, la massaia, l'asolaia, ecc., in risposta alla domanda 13^a del questionario, devono essere considerati nel numero del personale dell'esercizio per conto del quale lavorano.*

Quando invece nel proprio domicilio venga esercitata l'industria o il commercio direttamente al pubblico e che pertanto il domicilio stesso è messo alla stregua della bottega o del negozio, l'industria od il commercio, così esercitato, forma oggetto di censimento.

Debbono perciò considerarsi esercizi e quindi formano oggetto di censimento le attività svolte a domicilio da artigiani o piccoli industriali e commercianti aventi una propria clientela diretta (sarti, calzolai, falegnami, fabbri, ecc.).

9) Sono pure compresi nel censimento gli alberghi, le trattorie, le pensioni, e gli affittacamere, quando per la loro attrezzatura e le loro caratteristiche esterne, danno chiaramente a divedere di poter essere equiparati a veri e propri esercizi alberghieri. Vi si comprendono pure le imprese teatrali e cinematografiche, i circhi equestri, le scuole di danze, le gestioni esattoriali e daziarie appaltate, le imprese editoriali e le agenzie giornalistiche, le agenzie d'informazioni, le imprese di pubblicità, di affissioni pubbliche, di pompe funebri ecc.

10) Nel numero degli esercizi industriali e commerciali da censirsi sono comprese anche le industrie corrispondenti a bisogni collettivi e generali, quali, ad esempio, quelle relative ai trasporti per via di terra, per via d'acqua e per via d'aria; le manifatture tabacchi; gli stabilimenti di bagni, e quelli di acque curative; gli stabilimenti di disinfezione, le lavanderie e stirerie, ecc.; le imprese di nettezza urbana e di trasporto di immondizie stradali o domestiche; i mercati, i macelli ecc., anche se esercitate da enti pubblici.

Tali imprese sono incluse nel censimento tanto se costituite in azienda speciale, quanto se esercitate in economia. Nel secondo caso peraltro, occorre che esse abbiano una loro particolare organizzazione industriale o commerciale e non possano per la loro modesta importanza essere confuse con le funzioni generali della Amministrazione municipale, come è il caso nei piccoli Comuni.

Le gestioni daziarie, le pese pubbliche ed altre simili attività se direttamente esercitate dai Comuni non sono da censirsi.

Sarà provveduto direttamente a cura delle competenti Ammini-

strazioni centrali, al censimento degli stabilimenti dipendenti dalle Amministrazioni stesse e così:

— delle Ferrovie di Stato, delle Ferrovie gestite dall'industria privata e delle Tranvie extraurbane, e quindi di tutte le stazioni, gli stabilimenti, le officine, ecc. di dette Ferrovie e Tramvie;

— delle Poste e dei Telegrafi e quindi di qualsiasi Ufficio o stabilimento riguardante il servizio postale e telegrafico;

— di tutti i telefoni in genere e cioè tanto di quelli gestiti dall'Azienda statale, quanto di quelli affidati all'Industria privata;

— degli stabilimenti e laboratori con caratteristiche industriali dipendenti dalle Amministrazioni militari (Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica).

— delle Manifatture dei Tabacchi, dei laboratori del Chinino di Stato e delle Saline, nonchè della Zecca e dell'Officina Carte e Valori;

— degli stabilimenti di lavorazione carceraria dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia;

— della Banca d'Italia con le sue filiali;

— della Cassa Nazionale di Assicurazioni per gl'infortuni sul lavoro con i suoi organismi dipendenti;

— della Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali e delle Sedi dipendenti.

Nessuna rilevazione pertanto dovrà essere fatta dagli Ufficiali di censimento per quanto si riferisce ai servizi anzi accennati.

I questionari raccolti saranno poi, a cura dell'Istituto Centrale di Statistica, ripartiti tra le Camere competenti.

10 bis) Gli esercizi chiusi per causa stagionale alla data del censimento non sono soggetti ad essere censiti. Peraltro gli Ufficiali di censimento dovranno tener conto di essi in apposito stampato dello stato di sezione provvisorio da intitolarsi: *Elenco degli esercizi chiusi alla data del censimento per causa stagionale*, indicandone l'indirizzo e la specie, nonchè il nome della Ditta e aggiungendovi le osservazioni del caso.

Tale elenco deve essere inviato cogli altri alla Commissione di vigilanza.

Gli esercizi inattivi, ma aperti alla data del censimento, daranno luogo alla compilazione del questionario, qualunque sia il numero e la specie del personale in servizio a quella data. Gli esercizi in liquidazione sono compresi nel censimento.

b) Questionario per il censimento.

11) Per raccogliere i dati e le caratteristiche più importanti relative alle varie forme di industria e di commercio è stato compilato, in un unico modello, un apposito questionario (vedasi Allegato) applicabile a tutte le aziende industriali e commerciali grandi e piccole e diviso in quattro parti.

Nella prima parte sono segnati tutti i dati che servono ad individuare l'esercizio, a definire la figura giuridica della ditta, nonché a far conoscere tutte le particolarità della attività di questa.

Nella seconda vengono richieste notizie sul personale che esercita la sua attività nel detto esercizio.

Nella terza e nella quarta parte trovano posto tutte le indicazioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui l'esercizio dispone, nonché la forza motrice impiegata ed il consumo di combustibili verificatosi per il funzionamento dell'esercizio stesso.

c) Unità di censimento.

12) L'unità di censimento è *l'esercizio*, vale a dire: lo stabilimento, l'opificio, il laboratorio, il cantiere, la miniera, il negozio, la bottega, ecc., anche se trattisi di esercizi situati nell'abitazione stessa dell'esercente e anche se vi sia occupato il solo proprietario.

Per ogni esercizio dovrà quindi essere compilato un distinto questionario, indipendentemente da eventuali altri esercizi della stessa ditta, anche se esistenti nello stesso Comune.

Per ogni singolo esercizio commerciale dovrà di regola essere compilato un unico questionario qualunque sia il numero degli articoli oggetto del commercio. Ciò vale tanto per i grandi empori, bazar, ecc., quanto per i piccoli esercizi dove si vendono i più svariati articoli. Di questa varietà deve essere data peraltro alla domanda quarta del questionario la richiesta specificazione.

Naturalmente, nel caso di aziende gestite in uno stesso locale da titolari differenti, si dovranno compilare tanti questionari quante sono le aziende. Tale, ad esempio, un negozio, dove, oltre alla mescolta di liquori, esista, gestita da altre persone, una rivendita di generi di monopolio.

13) Dovrà pure farsi un questionario distinto per le direzioni e gli uffici di amministrazione separati dallo stabilimento o dagli stabilimenti dipendenti, a meno che tali direzioni ed uffici si trovino nello stesso Comune dello stabilimento o degli stabilimenti dipendenti, nel qual caso dovranno esser compresi nel questionario relativo ad uno e ad uno solo, degli stabilimenti.

14) È ovvio avvertire che i magazzini di riserva o quelli di deposito di esercizi industriali o commerciali, anche se separati dagli esercizi stessi, purchè però compresi nello stesso Comune, non danno luogo a distinti questionari ed il personale eventualmente addetto dovrà essere incluso fra quello dell'esercizio.

Qualora però presso tali magazzini o depositi di riserva avvenissero operazioni di carattere industriale o commerciale, detti magazzini o depositi dovranno formare oggetto di questionario distinto.

15) Quando nello stesso stabilimento o nello stesso locale, oppure in stabilimenti attigui od in attigui locali appartenenti alla stessa azienda, si abbiano due o più diverse forme di attività, che potrebbero svolgersi separatamente, dovrà essere redatto un questionario distinto per ognuna di queste diverse forme di attività. Tale ad esempio il caso di:

Uno stabilimento che comprenda un molino ed un pastificio;

Una lavorazione di pietre che venga eseguita presso la relativa cava;

Una filatura, una tessitura ed un'apparecchiatura di cotone riuniti in un unico stabilimento;

Un'azienda commerciale importante che nei propri locali comprenda anche un opificio o un reparto industriale, etc.

È opportuno però avvertire che la compilazione di due o più questionari è subordinata alla importanza delle singole forme di attività ivi esercitate e perciò, quando una di queste forme di attività può considerarsi come una funzione accessoria della principale, dovrà di regola essere compilato un solo questionario, sempre naturalmente dando nella risposta alla domanda quarta del questionario le necessarie spiegazioni.

Nei casi in cui sia riconosciuta la necessità di compilare due o più distinti questionari si dovrà, separare il personale e la forza motrice, nonchè i mezzi di trasporto che si riferiscono ad ogni esercizio o ramo di attività.

Ciò vale anche quando trattasi di questionario che si riferisce alla Direzione centrale o Casa madre di una Ditta.

Tale questionario deve contenere le sole notizie relative alla Direzione o Casa madre, senza tener conto di dati riferentisi agli stabilimenti dipendenti.

A tale riguardo si terrà sempre ben presente, quando trattasi di stabilimenti che comprendano più di un ramo di industria o di commercio e che pertanto vanno considerati separatamente, che i dati statistici da segnalarsi in ciascun questionario devono riferirsi precisamente a quell'esercizio o a quel ramo di industria o di commercio che si considera. Qualora non si possa separare nettamente il personale o la forza motrice o i mezzi di trasporto comuni a due o più esercizi o rami d'in-

dustria, tale divisione dovrà essere fatta almeno approssimativamente, evitando in modo assoluto che uno stesso personale o una stessa forza motrice o gli stessi mezzi di trasporto possano in tutto o in parte figurare in più di un questionario e quindi essere considerati due volte.

Perciò nell'esempio fatto dello stabilimento comprendente un mulino e un pastificio, nessuno del personale del mulino dovrà essere considerato fra quello appartenente al pastificio o viceversa, e se eventualmente qualche dirigente o qualche tecnico attendesse contemporaneamente all'uno e all'altro ramo dell'industria, esso dovrà figurare soltanto in uno dei questionari, anche se per tal modo tale categoria di persone non dovesse figurare affatto nell'altro.

Lo stesso concetto vale anche per i proprietari di aziende, che esercitano la loro attività in due o più esercizi, e vale altresì per la forza motrice e per i mezzi di trasporto eventualmente comuni a due esercizi.

In altri termini, quando di due o più esercizi appartenenti allo stesso proprietario o alla stessa ditta si volesse mettere insieme, in base ai dati segnati nei diversi questionari, tutto il personale che svolge negli esercizi suddetti la sua attività, tutta la forza motrice, tutti i mezzi di trasporto impiegati per i diversi esercizi, dovranno risultare dei totali corrispondenti a quelli effettivi presi complessivamente.

16) Per gli esercizi di trasporti terrestri (Ferrovie, tramvai, ecc.), ogni stazione con relativi impianti, ogni ufficio, ogni officina, ecc., formerà oggetto di apposito questionario, anche quando trattisi di stazioni, uffici ed officine esistenti nello stesso Comune.

Il personale, la forza motrice, i mezzi di trasporto verranno ripartiti nei diversi questionari a seconda delle varie destinazioni, in modo che il complesso di questi elementi desunto dai questionari corrisponda al personale, alla forza motrice, ai mezzi di trasporto impiegati dall'azienda.

17) Per i trasporti marittimi, lacuali, fluviali, ecc., e per i trasporti aerei ogni ufficio della Società o della Ditta, ogni cantiere, ogni agenzia formerà oggetto di apposito questionario.

Per le grandi aziende che esercitano l'industria della produzione e distribuzione di energia elettrica dovranno essere censite nei Comuni dove si trovano, le sedi centrali, gli uffici di zona, le centrali generatrici e le sottostazioni. Sono invece escluse le cabine di trasformazione o di distribuzione, là dove non havvi alcun personale e l'esercizio quindi della distribuzione o della trasformazione procede in modo automatico.

d) Piccoli esercizi = Avvertenze speciali.

18) Come è facile rilevare, le due prime parti del questionario contemplano dati riferibili a tutte le aziende industriali e commerciali qualunque possa essere l'importanza di esse, mentre la terza e la quarta parte interessano più specialmente le aziende di un certo sviluppo che impiegano della forza motrice per il funzionamento di macchinari ed utilizzano determinati mezzi di trasporto.

Pertanto, per i piccoli esercizi rappresentanti l'enorme maggioranza nel numero delle attività, specialmente di quelle commerciali, che non impiegano alcuna forza motrice e non hanno mezzi di trasporto, le risposte da darsi si riferiscono soltanto alla prima e alla seconda parte del questionario, a quelle cioè relative alle domande che vanno dal n. 1 al n. 13.

Nel caso di aziende che, pur essendo piccole, utilizzano, per esempio, uno o più motori elettrici, oppure un motorino a scoppio, e impiegano speciali mezzi di trasporto, oltre ai dati anzi accennati, verranno segnati rispettivamente al n. 21 o al n. 18 d) i motori impiegati, e al n. 14 o 15 il mezzo di trasporto utilizzato.

e) Chiarimenti ai singoli quesiti del questionario.

19) Premessi i chiarimenti di carattere generale indicati nei precedenti paragrafi, passiamo all'esame particolare delle domande contenute nel questionario:

1° — *Via, Piazza, ecc.*

Indicare il luogo: Via, Piazza, Strada, Viale, Bastione, ecc. in cui trovasi l'esercizio cioè: lo stabilimento, l'opificio, il laboratorio, il cantiere, il negozio, la bottega, ecc., da censire e quindi non la sede della Ditta, della direzione o domicilio legale della Ditta stessa quando questi si trovino fuori del luogo in cui è l'esercizio.

Si tenga presente che sono soggetti a censimento, come si è già accennato, anche l'industria e il commercio che con carattere abituale, vengono fatti all'aperto in sede fissa o in forma girovaga (ambulante), e pertanto, nel caso d'industria o di commercio all'aperto, in sede fissa, dovrà pure indicarsi la località ove essi sono esercitati, mentre, quando trattasi di industria o commercio ambulante, dovrà esser segnato il domicilio dell'esercente.

2° — *Cognome e Nome del proprietario e denominazione della Ditta.*

Se trattasi di esercizio appartenente ad una sola persona indicare: nome, cognome e paternità di essa, sia uomo che donna e anche la particolare eventuale denominazione della Ditta.

Quando si tratti di esercizio appartenente a due o più persone (Società) non devesi indicare il nome e cognome di ogni proprietario o quello di chi dirige o gestisce l'esercizio, anche se fosse comproprietario o procuratore, ma deve essere data la denominazione della Ditta (ragione sociale).

Per gli alberghi, per le botteghe e per gli altri esercizi contraddistinti da una speciale denominazione o da una insegna dovrà anche essere indicata tale denominazione o tale insegna.

- 3° — *La Ditta di cui al n. 2 è una Ditta individuale, una Società di fatto, una Società in nome collettivo o in accomandita semplice, o Società a garanzia limitata, o in accomandita per azioni, o anonima, o cooperativa, o un Ente pubblico (Stato, Provincia, Comune, Ente morale, Opera pia, ecc.*

Si dovrà indicare se trattasi di Ditta individuale, o di Società o di un Ente pubblico, specificando in caso di Società la forma di essa secondo il Codice di commercio.

- 4° — *Indicazione dell'industria o delle industrie, del commercio o dei commerci o altre attività commerciali esercitate (specificando il caso in cui l'esercizio comprenda tanto l'industria quanto il commercio).*

Indicare l'industria od il commercio che viene esercitato, tenendo presente che non basta una indicazione generica quale, ad esempio: fornace, fabbrica di macchine, stabilimento di tessitura, fabbrica di bottoni, generi alimentari, ecc., ma occorre specificare:

per la fornace: se trattasi di fornace da calce, da cemento o da gesso o fornace da laterizi, ecc.;

per la fabbrica di macchine: se trattasi di macchine agricole, di macchine da cucire, di locomotive, ecc.;

per lo stabilimento di tessitura: se trattasi di tessitura di cotone, di lino, di lana, ecc.;

per la fabbrica di bottoni: se trattasi di bottoni di metallo, di osso, di frutto, ecc.;

per i generi alimentari: se trattasi di cereali, di generi di salsamenteria, di drogheria, di panetteria, ecc.

Dovrà indicarsi pure se annesso all'esercizio di lavorazione o di produzione esista anche un reparto vendita oppure se all'esercizio di vendita sia annesso un reparto di produzione o di lavorazione industriale o di riparazione di qualsiasi genere.

Così ad esempio:

una bottega di calzolaio nella quale si provveda alla confe-

zione di scarpe per conto dei clienti e nello stesso tempo alla vendita di calzature: (*fabbriche e vendita di calzature*);

una bottega di sarto, nella quale si provveda alla confezione di vestiti ed alla vendita di abiti confezionati o di stoffe: (*sartoria e vendita di abiti o di stoffe*);

una bottega di fornaio nella quale si produca il pane e se ne faccia anche la vendita: (*forno e vendita di pane*);

un negozio di elettricista od un negozio di gassista nel quale esista un laboratorio per messa in opera e manutenzione e riparazione di apparecchi da illuminazione, di apparecchi sanitari, di riscaldamento, ecc., e nel quale si faccia anche la vendita di simili apparecchi: (*impianti, riparazioni e vendita di apparecchi elettrici, sanitari ecc.*);

un garage, al quale sia annessa un'officina di riparazione: (*garage con officina di riparazione di autoveicoli*);

una drogheria, nella quale oltre alla vendita si provveda alla torrefazione del caffè, ecc.: (*drogheria con annessa torrefazione del caffè*).

Beninteso che, quando il reparto vendita o quello di lavorazione, per la loro importanza, rappresentino piuttosto singoli esercizi entro una stessa azienda, si dovranno, come già è stato detto al paragrafo 15 compilare questionari distinti per le differenti forme di attività.

A questo punto poi si dovrà indicare nell'apposito spazio a ciò destinato, se l'esercizio, di qualunque genere esso sia, abbia miscita di vini o di liquori. Tale è il caso di una pasticceria, di una latteria, di una drogheria, di una pizzicheria, di una tabaccheria, ecc., che abbiano miscita, e tale è pure il caso di locande e di alberghi nei quali si somministrino vini, liquori, ecc.

5° — *Indicare se il commercio è esercitato all'ingrosso o al minuto o all'ingrosso e al minuto insieme:*

Si dovrà dichiarare se trattasi di commercio all'ingrosso o di commercio al minuto, intendendosi per commercio all'ingrosso quello che viene fatto ad altri rivenditori ed al minuto quello fatto direttamente ai consumatori.

6° — *Indicare i principali prodotti fabbricati o commerciati:*

Le notizie che si richiedono con questa domanda non sono che un complemento di quelle richieste colla quarta domanda e sono intese ad avere qualche ulteriore indicazione circa l'industria od il commercio esercitato specialmente nei casi nei quali vi sia una notevole varietà di lavorazione o di commerci.

7° — *Se l'industria o il commercio vengono esercitati in forma girovaga (ambulante), lo si indichi :*

Questa domanda contempla l'industria ed il commercio esercitati in forma girovaga (ambulante) i cui esercenti oltre alla indicazione della quale si è detto alla domanda N. 1. dovranno fare speciale cenno anche in questa.

8° — *Il presente è l'unico esercizio della Ditta? (Sì o No).*

Rispondere sì nel caso che l'esercizio sia unico e che quindi non ne esistano altri appartenenti allo stesso proprietario o alla stessa Ditta sia nello stesso Comune, sia altrove. *Rispondere no* nel caso opposto, nel caso cioè che esistano altri esercizi appartenenti alla Ditta stessa.

9° — *In caso negativo si indichi :*

a) *se è l'esercizio principale, la casa madre o la direzione centrale*

b) *se è invece una filiale o un ramo dell'azienda*

Nel caso a) indicare il nome, l'indirizzo e il genere di industria o di commercio di ciascuna delle filiali, ramo o stabilimento.

Nel caso b) : indicare il Comune e l'indirizzo dell'esercizio principale, casa madre o direzione centrale da cui dipende . . .

Nel caso che l'esercizio da censirsi sia quello *principale* della azienda, la *casa madre* o la *direzione centrale*, si dovrà indicare nell'apposito specchio del questionario per ognuna delle filiali, ramo o stabilimento, il Comune in cui trovasi, l'indirizzo ed il genere di industria o di commercio esercitati. Quando lo spazio disponibile per l'indicazione delle varie filiali non fosse sufficiente, dovrà unirsi al questionario un apposito elenco compilato in analogo modo.

Se l'esercizio è invece una filiale od un ramo di un'azienda, si dovrà indicare il Comune e l'indirizzo dell'*azienda principale, Casa madre* o *Direzione centrale* da cui esso dipende.

Le filiali esistenti nelle Colonie sono soggette al censimento : le rispettive Case madri o Direzioni nel Regno devono quindi far menzione delle filiali stesse nell'elenco di cui al n. 9 del questionario.

Le filiali esistenti all'Estero non sono soggette al censimento, ma della loro esistenza sarà pure fatta menzione nell'elenco suddetto.

10° — *Associazione sindacale di 1° grado da cui la Ditta è rappresentata:*

L'azienda dovrà indicare quale sia, nel territorio ove essa esplica la sua attività, l'associazione unitaria o di primo grado che rappresenta nei rapporti sindacali la sua categoria, anche se di detta associazione l'esercizio non faccia parte come socio.

11° — *L'attività dell'esercizio continua ininterrottamente tutto l'anno? (Sì o No).. Se no in quale periodo e per quanto tempo è sospesa?*

Si dovrà far risultare se trattasi di esercizio soggetto a periodiche sospensioni nella sua attività indicando quando avvengono tali sospensioni e per quanto tempo.

12° — *Personale.*

Il personale da indicare, distintamente secondo il sesso, è tutto quello che esercita la sua attività nell'*esercizio* censito alla data del Censimento (esclusi i rappresentanti).

Esso comprende quindi:

a) proprietari, comproprietari, conduttori, gerenti in proprio aventi parte attiva nell'esercizio. Pertanto nel caso di esercizio appartenente a Società non devesi indicare il numero dei componenti di esse, ma soltanto di quelli che ordinariamente prendono parte attiva e diretta all'andamento dell'esercizio.

b) personale direttivo: direttori tecnici e amministrativi, capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, institori e procuratori con funzioni dirigenti;

c) personale di amministrazione e commerciale (ragionieri, contabili, commessi viaggiatori, dattilografi, ecc.);

d) personale tecnico, scientifico, artistico (ingegneri, chimici, disegnatori, tecnici di ogni genere);

e) personale addetto al commercio al minuto al pubblico (commessi di negozio, ecc.);

f) capi operai, maestri d'arte, capi reparto, agenti, operai, apprendisti, manovali, facchini, carrettieri e personale di servizio e di fatica di ogni genere. Per questo personale deve essere fatta una suddivisione per età e per sesso oltre quelle che sono comuni alle altre categorie di personale e che sono indicate dalle apposite colonne del questionario:

	Maschi	Femmine
sotto ai quindici anni
dai quindici ai diciotto anni
da più di diciotto a sessantacinque anni
oltre ai sessantacinque anni

Si tenga bene presente a proposito del personale quanto si è detto innanzi circa la necessità di evitare, nel caso di più esercizi appartenenti allo stesso proprietario o alla stessa Ditta, che esso possa in tutto o in parte figurare due o più volte e cioè essere segnato come contemporaneamente esistente presso più di un esercizio.

12-bis. — *Se fra il personale vi sono degli stranieri se ne indichi il numero separatamente per ognuno dei 6 paragrafi e per sesso.*

13° — *Oltre al personale indicato al n. 12° sono occupate per conto dell'esercizio altre persone che lavorano a domicilio? (Sì o No) in caso affermativo si dica quanti M. . . F. . . Tot. . . .*

Quando, per lo svolgimento dell'industria o del commercio da parte dell'esercizio venga ordinariamente impiegata l'opera di personale che lavora o esercita la sua funzione a domicilio, tale personale nel suo numero complessivo dovrà essere indicato nella risposta alla domanda di cui al n. 13.

14°, 14bis, 15° e 16° — *Mezzi di trasporto.*

Le domande di cui ai numeri 14, 14bis, 15 e 16 si riferiscono ai mezzi di trasporto distinti a seconda che trattisi di trasporti per via di terra, per via d'acqua o per via d'aria.

Al primo gruppo appartengono i quadrupedi impiegati nei mezzi di trasporto e i mezzi meccanici ripartiti a seconda che trattisi di trasporti a vapore o con motori a scoppio o ad elettricità o ad aria compressa.

Gli esercizi, che dispongono di detti mezzi per il funzionamento della loro industria o del loro commercio, indicheranno distintamente il numero di detti mezzi e la potenza in HP., quando trattisi di mezzi meccanici.

Analogamente verrà disposto per i mezzi per via d'acqua o per via d'aria.

Dal n. 17 al n. 26 — *Forza motrice.*

Le domande che vanno dal n. 17 al n. 26 sono relative alla produzione ed alla utilizzazione della forza motrice e dell'energia in qualunque modo prodotta ed a qualsiasi scopo destinata ed impiegata, nonchè al consumo dei combustibili verificatosi negli esercizi.

Le domande di cui al n. 17 sono intese a conoscere se l'esercizio usa forza motrice e se essa viene prodotta nell'esercizio stesso o è ceduta da terzi.

Le aziende elettriche, anche quando non *impiegano e consumano* forza motrice per il funzionamento di macchinario del proprio stabilimento, devono rispondere affermativamente alla domanda di cui al n. 17 del questionario e quindi essere comprese tra gli esercizi che *usano* forza motrice, in quanto la *utilizzano* ai fini della loro industria.

Lo specchio indicato al n. 18 permette di poter conoscere alla colonna 1, il numero complessivo dei motori *primari* (motori a vento, motori idraulici e motori termici).

Permette pure di avere alla colonna 2 la potenza complessiva di tutti i motori installati nell'esercizio ed alle colonne 3, 4, 5 e 6 la ripartizione della forza motrice a seconda che essa sia destinata per il funzionamento con trasmissioni meccaniche dei macchinari dell'esercizio (col. 3 e 4), per il funzionamento di generatori di energia elettrica (col. 5 e 6).

Tutti gli esercizi presso i quali la forza motrice venga prodotta con mezzi propri devono fornire i dati di cui lo specchio n. 18 in relazione ai motori primari installati.

Pertanto tale specchio non si riferisce soltanto ai grandi stabilimenti industriali con propri impianti di produzione di forza motrice, ma interessa anche il piccolo esercizio, che abbia, a mò di esempio, un motorino a benzina o il piccolo molino a palmenti azionato da una ruota idraulica. In questi casi il piccolo esercizio segnerà al paragrafo *d*) (motori a combustione interna a benzina) per il suo motorino alle colonne 1, 2 e 3 i dati corrispondenti. Similmente il piccolo molino al paragrafo *b*) (motori idraulici — ruote —) indicherà nelle stesse colonne i dati relativi.

Gli esercizi che producono energia elettrica e la somministrano in tutto o in parte ad altri esercizi della stessa Ditta o a terzi, devono rispondere alla domanda di cui al n. 19 e quelli che invece ricevono, anche parzialmente, l'energia elettrica da altri devono rispondere alla domanda di cui al n. 20.

L'impiego dell'energia elettrica sia che si tratti di energia prodotta nell'esercizio sia che provenga da altra Ditta è contemplato dalle domande di cui ai nn. 21 e 22, l'una relativa ai motori elettrici e l'altra all'energia usata direttamente.

In risposta alla domanda di cui al n. 21 si dovrà indicare il numero dei motori elettrici normalmente in funzione e quello dei motori normalmente in riserva e la rispettiva potenza totale di essi in cavalli vapore.

Al n. 22 si indicherà la potenza complessiva in Kilowatt degli impianti.

Dell'energia elettrica utilizzata per i motori o per uso diretto

sarà fatto conoscere, in risposta alla domanda di cui al n. 23, il consumo verificatosi in un anno, in Kilowattore, oppure, in risposta alla domanda di cui al n. 24, la potenza complessiva in Kilowatt a disposizione dell'esercizio, nel caso che esso abbia un contratto *à forfait* con la Ditta fornitrice.

Nel caso che l'energia elettrica sia in parte fornita con contatore e in parte *à forfait* dovrà darsi risposta a tutte due le domande.

Se l'esercizio ha caldaie a vapore, dovrà far conoscere, in relazione allo specchio di cui al n. 25, a seconda che trattisi di caldaie fisse (impiegate per l'azionamento di motori a vapore o per riscaldamento ambienti, o altri usi industriali), di semi-fisse o di locomobili, il rispettivo numero di caldaie e la superficie totale di riscaldamento in metri quadrati di esse.


Infine si dovrà, in relazione alla richiesta di cui al n. 26, indicare il consumo annuo verificatosi per i combustibili solidi, liquidi o gassosi impiegati nell'esercizio sia per forza motrice che per qualunque altro uso industriale.

Tali consumi, espressi rispettivamente in quintali, in ettolitri, ed in metri cubi, dovranno essere dati in numeri interi e cioè senza i *decimali* che saranno trascurati.

In detti quantitativi, per la parte che si riferisce ai combustibili solidi, devono comprendersi anche i consumi verificatisi per gassogeni destinati a produrre gas per forni o per altre applicazioni industriali, consumi questi che verranno poi messi in evidenza nella apposita colonna a fianco.

Dai consumi dei vari combustibili, come è detto nell'apposita nota del questionario, sono esclusi quelli occorsi per riscaldamento di abitazioni e di uffici.

L'esercizio che per essere in funzione da meno di un anno o per avere avuto uno o più periodi di interruzione nel suo funzionamento non fosse in grado di dare le cifre relative ai consumi di combustibili per un intero anno, darà quelle che è in grado di poter fornire, indicando in questo caso il periodo a cui esse si riferiscono.



PARTE II. - REVISIONE E SPOGLIO DEI QUESTIONARI

a) Revisione dei questionari.

1. — Le Commissioni di vigilanza di cui al n. 2 del Regolamento approvato con R. D. 26 Giugno 1927 n. 458, prendono la denominazione di:

Commissione di vigilanza per il Censimento Industriale e Commerciale presso la Camera di Commercio di

Tutti gli atti e tutte le comunicazioni della Commissione porteranno la indicazione suddetta.

2. — Alla data del censimento ogni Camera di Commercio e Industria deve disporre di uno schedario di tutti gli esercizi soggetti al censimento stesso distinti per Comune.

A tale scopo può essere adoperato uno degli schedari esistenti presso la Camera; qualora ciò non sia possibile e lo schedario debba essere compilato espressamente, sarà sufficiente che ogni scheda indichi la denominazione della Ditta, l'indirizzo dell'esercizio, la natura dell'industria o del commercio esercitato.

3. — Entro 30 giorni dalla data del censimento, le Commissioni di vigilanza debbono aver ricevuto da tutti i Comuni della circoscrizione i questionari del censimento (art. 16 del Regolamento sopra ricordato) accompagnati dai relativi stati di sezione definitivi.

In caso di mancato invio dovranno essere fatte le sollecitazioni previste all'art. 17 del detto Regolamento.

4. — Il lavoro di revisione dei questionari affidato alle Commissioni di vigilanza comprende quattro differenti operazioni e cioè:

a) Confronto dei questionari rimessi con le indicazioni riportate sui relativi Mod. C. — stato di sezione definitivo — (Revisione preliminare).

b) Confronto fra i questionari rimessi dai Comuni e gli esercizi segnati sull'apposito schedario della Camera. (Revisione quantitativa).

c) Esame dei singoli questionari per quanto attiene alla corrispondenza delle risposte con le domande e delle risposte tra loro nonchè alla esattezza aritmetica dei diversi prospetti. (Revisione formale e aritmetica).

d) Esame circa la attendibilità dei dati segnati sui questionari (Revisione qualitativa).

5. — a) *Confronto dei questionari rimessi con le indicazioni riportate sui relativi Mod. C. — stati di sezione definitivi — (Revisione preliminare).*

Si dovrà verificare per ciascuna sezione di censimento se ogni singolo questionario sia stato esattamente segnato nel corrispondente stato di sezione definitivo, se il numero complessivo dei questionari rimessi corrisponda a quello segnato sugli stati di sezione suddetti e se le addizioni sono esatte.

Nel caso che alcuni questionari indicati sugli stati di sezione non siano stati rimessi dal Comune, ne dovrà essere fatta immediata richiesta al Comune stesso, cui dovranno pure essere segnalate le altre eventuali irregolarità riscontrate.

Quando tutto sia stato trovato in regola se ne darà immediata comunicazione al Comune.

Compiuta la revisione suddetta, e in ogni caso non oltre il termine di 60 giorni dalla data del censimento, si dovrà rimettere all'Istituto un elenco dei Comuni della circoscrizione con la indicazione per ciascuno di essi del numero degli esercizi e del numero delle persone impiegate. A tal uopo per ciascun Comune saranno fatti i totali generali degli esercizi e delle persone risultanti dai vari stati di sezione definitivi. Di detto elenco, come in generale di tutte le comunicazioni, dei prospetti, ecc. inviati all'Istituto, la Commissione dovrà conservare copia, avvertendo che nella compilazione di modelli da prepararsi in più copie potrà usarsi, dove è possibile, il lapis copiativo.

L'elenco avrà la seguente formula :

Modello F.

Commissione di vigilanza per il censimento industriale e commerciale presso la Camera di Commercio e Industria di

Provincia di

Numero degli esercizi e numero degli addetti agli esercizi stessi nei singoli Comuni

COMUNI	Esercizi n.	Addetti n.
.....
.....
.....
Totale

Quando della circoscrizione della Camera fanno parte Comuni appartenenti a più Province, dovranno essere redatti altrettanti elenchi quante sono le Province, in modo che ogni elenco non comprenda che Comuni appartenenti ad una sola Provincia. Questa distinzione secondo le diverse Province eventualmente comprese nella circoscrizione camerale, dovrà essere costantemente mantenuta in tutto il corso delle operazioni successive.

Quando, in causa di sopravvenute modificazioni, l'elenco dei Comuni che hanno provveduto al censimento (paragrafo 5 delle Istruzioni per le Commissioni di vigilanza) non sia identico a quello preventivamente comunicato all'Istituto Centrale di Statistica in ordine all'art. 5 del Regolamento approvato con R. D. 26 giugno 1927, le Camere sono tenute a darne particolare comunicazione all'Istituto stesso.

Naturalmente sarà cura delle Camere di evitare che, in causa delle modificazioni territoriali sopra accennate, qualche parte della circoscrizione camerale possa sfuggire al censimento. Non si terrà conto delle modificazioni eventualmente sopraggiunte dopo il 15 ottobre 1927.

6. — b) *Confronto fra i questionari rimessi dai Comuni e gli esercizi segnati nell'apposito schedario della Camera. (Revisione quantitativa).*

Dal confronto suddetto potrà rilevarsi:

1) Se un questionario inviato dal Comune non trovi la corrispondente scheda nello schedario della Camera.

2) Se una scheda dello schedario non trovi il corrispondente questionario.

Nel primo caso, fatte le necessarie ulteriori indagini, la Camera provvederà alla iscrizione nel suo schedario dell'esercizio fino allora sfuggito.

Tale disposizione però è da applicarsi solo se e in quanto l'obbligo della iscrizione di questi esercizi derivi dalla legge del 1924 sulle Camere di Commercio.

Nel secondo caso dovrà essere subito inviato al Comune l'elenco dei questionari che risultano mancanti (Mod. G), richiedendo l'immediata verifica e successivo invio dei nuovi questionari, quando si tratti di esercizi trascurati nella rilevazione.

Quando invece l'esercizio indicato dalla Camera di Commercio risulti realmente mancante, il Comune deve fornire sull'apposito stampato le spiegazioni necessarie: (l'esercizio è stato chiuso -- è stato trasportato in altro Comune, ecc.).

Mod. G.

Al sig. Podestà del Comune di

Commissione di vigilanza per il censimento industriale e commerciale presso la Camera di Commercio e Industria di

Elenco degli esercizi del Comune di iscritti nello schedario della Camera di Commercio e per i quali non è stato rimesso il questionario del Censimento.

Denominazione della Ditta	Natura dell' esercizio	Indirizzo	Osservazioni del Comune

N.B. Il presente elenco dovrà essere rinviato a questa Commissione entro il accompagnato dai questionari degli esercizi eventualmente omessi nella rilevazione e corredato delle relative osservazioni.

7. — c) *Esame dei singoli questionari per quanto attiene alla corrispondenza delle risposte con le domande e delle risposte fra loro nonchè alla esattezza aritmetica dei diversi prospetti. (Revisione formale e aritmetica).*

Per questo esame serviranno in primo luogo di guida le istruzioni per la rilevazione.

Particolarmente dovrà poi osservarsi : i numeri da 1 a 6, il numero 8, e i numeri da 10 a 13 debbono avere in ogni caso una risposta, anche se negativa.

Se il quesito 8 ha una risposta negativa, dovrà esservi una risposta al quesito 9 o al § a) o al § b) completata da un'altra risposta successiva secondo i due differenti paragrafi.

Nei casi di risposta negativa al quesito 8, e cioè quando trattisi di un esercizio che non sia l'unico della ditta, dovrà ricercarsi :

1) Se tutti gli altri esercizi, siano essi Case madri, Direzioni o Filiali trovansi entro la circoscrizione della Camera.

2) Se alcuno degli esercizi appartenenti alla stessa Ditta è fuori della circoscrizione della Camera.

Nel primo caso dovrà verificarsi se a tutti gli esercizi indicati al N. 9 del questionario come filiali, rami, ecc. o come esercizi principali, Case madri, Direzioni, ecc. corrispondano altrettanti questionari : su ognuno di questi sarà segnato in alto a sinistra della prima pagina un *D* a matita rossa. Nel secondo caso tale ricerca

sarà naturalmente limitata agli esercizi compresi nella circoscrizione della Camera e su ognuno dei relativi questionari sarà segnato in alto a sinistra della prima pagina una *E* a matita turchina.

La corrispondenza fra domande e risposte per quanto riguarda i quesiti relativi ai mezzi di trasporto e alla forza motrice appare dal prospetto seguente :

Specchio di controllo per le risposte alle domande sui mezzi di trasporto e sulla forza motrice.

Ia			implica la			esclude la risposta
risposta	risposta affermativa	risposta negativa	risposta	risposta affermativa	risposta negativa	
alla domanda			alla domanda			
14-b-c	—	—	26	—	—	—
15-b-c-d	—	—	26	—	—	—
16	—	—	26	—	—	—
—	17	—	17-a e 17-b	—	—	—
—	—	17	—	—	—	dal 18 al 24
—	—	17-a	—	17-b	—	—
—	—	17-b	—	17-a	—	—
—	17-a in tutto	—	18	—	17-b	—
—	17-a in parte	—	18 e 20 (1)	17-b in parte	—	—
—	17-b in tutto	—	20 (1)	—	17-a	—
—	17-b in parte	—	18 e 20 (1)	17-a in parte	—	—
18-c	—	—	25 e 26	—	—	—
18-d	—	—	26	—	—	—
18 col. 5	—	—	19 e conseguenti	—	—	—
19	—	—	18 col. 5	—	—	—
—	19 in tutto	—	—	—	—	21 e 22
—	19 in parte	—	21 o 22 (o a tutte due)	—	—	—
—	—	19	21 o 22 (o a tutte due)	—	—	—
20	—	—	21 o 22 (o a tutte due)	—	—	—
21 o 22 (o a tutte due)	—	—	23 o 24 (o a tutte due) nonché 19 o 20 (o a tutte due)	—	—	—
23 o 24 (o a tutte due)	—	—	21 o 22 (o a tutte due) nonché 19 o 20 (o a tutte due)	—	—	—
25-a	—	—	18-c e 26	—	—	—
25-b	—	—	26	—	—	—
25-c	—	—	26 (2)	—	—	—
25-d	—	—	26 e 18-c	—	—	—

(1) Nella maggior parte dei casi dovrà trovarsi risposta alla domanda 20, a meno che l'energia acquistata da terzi sia sotto forma meccanica, (mediante un prolungamento d'albero o trasmissione telodinamica), per il qual caso non è stata fatta apposita domanda nel questionario: tale caso speciale potrà essere oggetto di particolare annotazione nel questionario stesso.

(2) Dovrà anche trovarsi risposta alla 18-c se le semifisse azionano un motore a vapore.

Tutti i questionari nei quali è indicato l'uso di forza motrice (risposta affermativa alla domanda 17) devono essere contrassegnati nella prima pagina in alto a destra con una *M* a matita rossa.

I vari contrassegni indicati dalle istruzioni possono essere apposti sui questionari a mezzo di timbri.

Per gli eventuali segni indicanti il progressivo svolgersi delle operazioni sui questionari potranno apporsi segni particolari sul margine sinistro dei questionari stessi.

8. — d) *Esame circa l'attendibilità dei dati segnati sui questionari. (Revisione qualitativa).*

Infine i questionari dovranno essere esaminati circa l'attendibilità dei dati in essi segnati e, in modo particolare, dovranno essere oggetto di esame i quesiti indicati ai nn. 12, 12-bis e 13 e tutti quelli dal 14 alla fine.

Quando sorgano dubbi sull'attendibilità delle cifre fornite, la Commissione farà direttamente le indagini necessarie per le correzioni e qualora abbia occasione di constatare che si siano verificati casi notevoli, o numerosi di questionari con notizie scientemente errate o incomplete, sicchè dovrebbero applicarsi le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 (art. 6 del R. D. 20 marzo 1927, n. 458), è opportuno che, prima di procedere a termini di legge, ne diano notizia all'Istituto.

Specialmente per quanto riguarda i Comuni sedi di Camere di Commercio, queste dovranno procurare, quando se ne presenti la necessità, di valersi della diretta collaborazione degli Ufficiali di censimento per chiarimenti e integrazioni di notizie, all'uopo prendendo opportuni accordi con i Comuni interessati.

Potranno pure richiedersi ai Comuni, per facilitare la revisione, gli stati di sezione provvisori.

9. — Quando tutto il lavoro di revisione sarà stato compiuto, l'incaricato o gli incaricati della revisione stessa apporranno la loro firma al luogo indicato del questionario.

Il timbro di ufficio della Camera, o meglio un timbro a firma, possono tener luogo sul questionario del visto da apporsi dalla Commissione per la revisione.

10. — Successivamente, entro il termine fissato dall'art. 20 del Regolamento, sarà redatta una nuova copia corretta del Mod. *F*, un esemplare del quale sarà inviato subito all'Istituto Centrale di Statistica.

11. — Si dovranno poi compilare i distinti Mod. *D* (rosso) ed *E* (turchino) riportando in essi dai questionari già contrassegnati secondo quanto è disposto al par. 7 delle presenti Istruzioni, i dati riassun-

tivi per ciascuna delle Ditte aventi più di un esercizio, e cioè nel Mod. *D* (rosso) per le Ditte i vari esercizi delle quali trovansi tutti compresi nella circoscrizione della Camera, nel Mod. *E* (turchino) per le Ditte alcuni esercizi delle quali sono fuori della circoscrizione della Camera stessa.

La forza motrice complessiva eventualmente impiegata, di cui all'ultima colonna dei modelli *D* ed *E*, è espressa dal numero di HP normalmente in uso per il funzionamento diretto del macchinario dello stabilimento risultante dal totale della colonna 3 del prospetto al N. 18 del questionario, cui dovranno aggiungersi gli HP indicati alla lettera *a*) del quesito 21 del questionario stesso, nonchè l'energia elettrica usata direttamente per scopi industriali (risposta alla domanda 22 del questionario) previa trasformazione in HP, dei Kilowatt, ciò che si ottiene moltiplicando il numero di questi per 1,36, trascurando i decimali.

Nel Mod. *E* (turchino), 1^a seconda che si riferisca a Ditta la cui Casa madre o esercizio principale sia nella circoscrizione della Camera oppure fuori, si daranno inoltre, nella parte *B*) del detto modello le indicazioni relative alla Casa madre ovvero alla filiale o alle filiali che sono fuori della circoscrizione.

Il mod. *D* (rosso) deve essere compilato anche quando si hanno due o più questionari bianchi relativi ad attività diverse esercitate da uno stesso individuo.

Nei modelli *D* (rosso) ed *E* (turchino) relativi ad una Ditta, non devono essere compresi i rappresentanti delle Ditte stesse in quanto il rappresentante costituisce un esercizio per sè stante da denunciarsi in proprio.

Quando trattasi di correzioni o integrazioni relative a filiali, è opportuno rivolgersi alle rispettive Case madri.

Anche in sede di compilazione del Modello *D* (rosso) può essere utile avere dalle Case madri più importanti la conferma dell'esattezza dei dati raccolti.

I moduli *D* ed *E* così preparati saranno messi in disparte e non entreranno in nessuno degli spogli affidati agli uffici camerati.

b) Classificazione e spoglio dei questionari.

12. — Compite le operazioni di revisione e mantenendo sempre i questionari divisi per Comune, dopo aver riuniti quelli delle varie Sezioni di censimento, dovranno essere segnati su ognuno dei questionari stessi i numeri corrispondenti alla classe e alla categoria rispettive, secondo la classificazione indicata in fine delle presenti istruzioni.

13. — La prima operazione di spoglio viene eseguita a mezzo del Modello 1 per ottenere il numero degli esercizi e degli addetti distinti per classi e categorie nei Comuni industrialmente e commercialmente importanti.

Sono qualificati tali i Comuni per i quali dal Mod. *F* redatto dopo la revisione risultino 3000 o più addetti in complesso.

Il numero totale degli esercizi e degli addetti dovrà corrispondere ai totali del Mod. *F* corretto per ognuno dei Comuni aventi più di 3000 addetti.

14. — La seconda operazione di spoglio, intesa a rilevare per tutti i Comuni di ogni singola circoscrizione provinciale eventualmente compresa nella circoscrizione camerale, il numero degli esercizi e quello degli addetti distinto per classi viene eseguita per mezzo del Mod. 2 costituito da due distinte facciate.

Il numero totale degli esercizi e degli addetti indicato alla col. *d* della pag. 2 dovrà corrispondere per ogni Comune e per il complesso di ogni singola circoscrizione provinciale ai totali del Mod. *F* corretto.

I dati riguardanti i Comuni industrialmente importanti saranno riportati dal Mod. 1.

Con conteggio a parte si rileva e si segna nelle apposite colonne del Mod. 2 il numero degli esercizi con miscita di vino e liquori (colonna *e*).

Lo spoglio del numero degli esercizi aventi spaccio di vino e di liquori è da eseguirsi indipendentemente dagli altri spogli ed è da compiersi separatamente per i due diversi spacci, anche se questi sono riuniti in un unico esercizio. Non si tiene conto del numero degli addetti.

15. — Compiuta questa operazione, si riuniscono insieme per categorie i questionari di tutti i Comuni, esclusi quelli industrialmente importanti, sempre tenendo distinte, quando ne sia il caso, le diverse circoscrizioni provinciali.

Tanto per i questionari dei Comuni industrialmente importanti quanto per quelli degli altri Comuni appartenenti alla stessa provincia dovranno farsi due diversi gruppi separando sia nei primi che negli altri quelli segnati con la *M* a matita rossa (con forza motrice) dagli altri che non usano forza motrice.

16. — La terza operazione di spoglio viene eseguita sul Mod. 3 ed ha lo scopo di classificare per importanza numerica di addetti gli esercizi distinti per classi e categorie.

Per ciascun Comune industrialmente importante dovranno compilarli due distinti Mod. 3:

a) un Mod. 3 per gli esercizi con forza motrice (questionari contrassegnati con la lettera M);

b) un Mod. 3 per gli esercizi senza forza motrice.

Similmente per gli altri Comuni della provincia, presi complessivamente, verranno anche compilati due Mod. 3:

c) un Mod. 3 per gli esercizi con forza motrice;

d) un Mod. 3 per gli esercizi senza forza motrice.

Per distinguere questi diversi spogli, i rispettivi Mod. 3 su cui sono stati eseguiti porteranno rispettivamente le seguenti indicazioni:

a) Comune di Esercizi *con* forza motrice.

b) Comune di Esercizi *senza* forza motrice.

c) Altri Comuni della Provincia di Esercizi *con* forza motrice.

d) Altri Comuni della Provincia di Esercizi *senza* forza motrice.

Dovranno poi essere redatti separatamente per ogni provincia e per tutta la circoscrizione altri tre Mod. 3 riassuntivi e cioè: uno sommando insieme gli spogli a) e c) (esercizi con forza motrice), un'altro sommando insieme gli spogli b) e d) (esercizi senza forza motrice), e

un terzo per riunire tutti gli esercizi senza distinzione esistenti nella circoscrizione provinciale.

I totali degli esercizi e degli addetti indicati in tale modello riassuntivo della circoscrizione provinciale dovranno corrispondere per ogn classe a quelli indicati per la circoscrizione medesima nei risultati finali del Mod. 2.

17. — La quarta operazione di spoglio viene eseguita sul Mod. 4 colle stesse modalità indicate al paragrafo precedente ed ha lo scopo di classificare per le varie categorie e classi di esercizi secondo la forma d'attività, il personale addetto agli esercizi stessi. In una colonna a parte sarà segnato il numero di esercizi aventi inoltre persone che lavorano a domicilio e il numero di queste persone distinte secondo il sesso.

I totali per classi e categorie degli addetti in complesso devono corrispondere in ogni circoscrizione ai totali indicati nel Mod. 3.

Nella colonna del « Personale a domicilio » deve essere indicato il numero dei soli esercizi che hanno personale a domicilio.

18. — La quinta operazione di spoglio viene eseguita sul Mod. 5 con le stesse modalità indicate al paragrafo 16 ed ha lo scopo di classificare per le varie categorie e classi gli operai addetti ai vari esercizi ripartendoli per sesso e gruppi di età.

Il totale della col. 16 deve essere eguale per ogni singola categoria e classe al totale della col. *f* del Mod. 4.

19. — La sesta operazione di spoglio, sempre colle modalità indicate al paragr. 16, viene eseguita sul Mod. 6 ed è intesa a rilevare i mezzi di trasporto animali adoperati nei diversi esercizi distinti per classi e categorie.

Nella colonna a ciò destinata deve essere indicato il solo numero degli esercizi che denunciano animali da tiro.

20. — La settima operazione di spoglio, sempre colle modalità indicate al paragr. 16, si eseguisce sul Mod. 7 e si rilevano con essa, per classi e parzialmente per categorie, i mezzi meccanici di trasporto e la potenza complessiva di questi in HP.

In questo modello di spoglio sono raggruppati per specie di motori i mezzi meccanici di trasporto adoperati per via di terra, di acqua e di aria.

I dati si ricavano dalle risposte alle domande 14, 15 e 16 del questionario.

Per il caso di teleferiche sarà collocato nella colonna corrispondente il motore adoperato per il funzionamento facendo risultare da annotazione l'esistenza di dette teleferiche.

21. — L'ottava operazione di spoglio riguarda soltanto gli esercizi che usano forza motrice.

Viene eseguita servendosi del Mod. 8 e tenendo sempre distinti i Comuni industrialmente importanti dagli altri di ogni singola circoscrizione provinciale. I risultati dei singoli spogli vengono poi riassunti in un prospetto generale per il complesso della circoscrizione provinciale.

I dati da includersi in questo modello di spoglio, per quanto riguarda i motori primari (col. 1 a 42), si ricavano direttamente dai questionari, i quali danno appunto il numero di detti motori e la loro potenza complessiva ripartita a seconda che essa sia destinata pel funzionamento del macchinario dell'esercizio o per il funzionamento di generatori di energia elettrica e suddivisa a sua volta in energia *in uso* ed energia *in riserva*.

L'energia di riserva risultante alle colonne 4 e 6 dello specchio di cui alla domanda 18 del questionario viene in questo modello di spoglio indicata complessivamente.

Nella colonna 43 di detto modello si avrà per le varie categorie di esercizi la potenza complessiva dei motori impiegati per il funzionamento del macchinario degli stabilimenti; nella colonna 44 quella dei motori destinati al funzionamento dei generatori elettrici, e nella colonna 45 la potenza dei motori in riserva.

Nella colonna 46 si avrà la potenza complessiva di tutti i motori primari installati, la cui cifra oltre ad essere eguale alla somma di quelle indicate alle colonne 43, 44 e 45 dovrà anche corrispondere alla somma delle potenze complessive per le varie categorie di motori primari installati (colonne $3 + 6 + 9 + 15 + 21 + 27 + 33 + 39$).

I dati relativi all'impiego dell'energia elettrica trovano posto nelle colonne che vanno dal n. 47 al n. 53 e sono desunti dalle risposte alle domande 21 e 22 del questionario.

Nella colonna 47 va segnato il numero degli esercizi, distinti per categoria, che impiegano motori elettrici; nella colonna 48 il numero complessivo di tali motori, siano essi in funzione che in riserva; nella colonna 49 la potenza complessiva di tutti i motori, ripartita poi tra il funzionamento normale e la riserva nelle colonne 50 e 51.

L'energia elettrica usata direttamente per riscaldamento ad uso industriale e per processi industriali è indicata alla colonna 53 mentre al 52 è segnato il corrispondente numero degli esercizi presso i quali essa viene usata.

22. — La nona operazione di spoglio (Mod. 9) classifica distintamente gli esercizi con uso di forza motrice per classi e per categorie di industrie secondo l'importanza numerica del personale addetto.

I dati da segnarsi in questo modello di spoglio per quanto si riferisce alla forza motrice devono essere soltanto quelli relativi al normale funzionamento del macchinario dell'esercizio (escludendo quindi la riserva), e che si ricavano dalla colonna 3 dello specchio di cui la domanda 18 del questionario e dalle risposte alla domanda 21-a) del detto questionario.

L'energia elettrica impiegata direttamente per uso industriale è data dalle risposte alla domanda 22 del questionario.

I totali delle colonne 21, 22 e 24 devono rispettivamente corrispondere ai totali delle colonne 43, 50 e 53 del modello di spoglio n. 8.

23. — La decima operazione di spoglio (Mod. 10) serve a classificare gli esercizi che utilizzano caldaie a vapore. I dati distinti per specie di caldaie si ricavano dalle risposte alla domanda 25 del questionario.

24. — Oltre alle operazioni di spoglio anzi indicate, l'Istituto si riserva di far eseguire tutte quelle altre che eventualmente ritenesse utili ai fini statistici.

25. — Sui vari modelli di spoglio sarà tenuta nota di tutti i casi che sembrino non rientrare esattamente nelle differenti voci della classificazione.

Di tali casi, quando non si tratti di pure note esplicative, sarà data immediata partecipazione all'Istituto Centrale di Statistica.

26. — Una speciale relazione darà alla fine dei lavori, secondo uno schema da fissarsi dall'Istituto Centrale di Statistica, i necessari chiarimenti sull'andamento dei lavori stessi nonchè sulle particolari condizioni dell'economia di ogni singola circoscrizione, alla data del censimento, rilevando in modo particolare quelle attività che alla data stessa, per cause stagionali, non potessero figurare affatto o figurassero soltanto parzialmente nei risultati del censimento.

27. — In conformità di quanto risulta dall'art. 21 del Regolamento per il Censimento industriale e commerciale, le Commissioni di Vigilanza debbono provvedere entro quattro mesi dalla data del censimento alla verifica ed allo spoglio del materiale raccolto.

Nello svolgimento delle operazioni le Camere debbono tenere presenti i termini di tempo fissati dai regolamenti e dalle istruzioni, pure ordinando i lavori nel modo che le condizioni locali fanno apparire più conveniente e più rapido.


Mentre deve considerarsi come assolutamente improrogabile per il compimento di tutte le operazioni del Censimento il termine del 15 febbraio 1928, può tuttavia consentirsi che il termine intermedio del 15 dicembre 1927, fissato per le prime quattro operazioni di revisione, subisca, in caso di assoluta necessità, qualche spostamento.

Ad evitare ritardi, le Camere di Commercio avranno cura che le revisioni di natura più complicata e particolarmente quelle sulla forza motrice, consumo di combustibili ecc. non arrestino lo sviluppo delle operazioni di spoglio.

Sempre a fine di rispettare strettamente il termine ultimo delle operazioni, le Camere dovranno fin d'ora rendersi esatto conto dell'entità delle operazioni stesse per proporzionare a queste i mezzi di esecuzione.

CLASSIFICAZIONE

DEGLI ESERCIZI INDUSTRIALI E COMMERCIALI



INDUSTRIA

I Classe — Industrie connesse con l'agricoltura.

1. — Avicoltura.
2. — Apicoltura.
3. — Bachicoltura.
4. — Industrie forestali.
5. — Preparazione di tabacchi greggi.
6. — Stazioni di monta.
7. — Nolo di macchine trebbiatrici e altre macchine agricole.

II Classe. — Pesca.

1. — Pesca in acque dolci, in lagune e in valli.
2. — Pesca in acque marine.
3. — Allevamento dei molluschi e dei crostacei.
4. — Pesca del corallo e delle spugne.
5. — Stazioni e stabilimenti di piscicoltura.

III Classe. — Miniere e cave.

1. — Ricerca di giacimenti di minerali metallici e non metallici (compresi i combustibili, acque minerali, ecc.).
2. — Miniere di minerali metallici.
3. — Miniere di minerali non metallici (escluso lo zolfo, cat. 4 e i combustibili fossili, cat. 5).
4. — Miniere di zolfo.
5. — Miniere di combustibili fossili.
6. — Cave di marmo, pietra da taglio e pietra grezza da costruzione.
7. — Cave di pietre per macchine ed attrezzi e cave di materiale per uso industriale (escluso quello per costruzione, cat. 6).
8. — Cave di materiale per cementi, laterizi, terre cotte, porcellane, vetrerie e simili (escluso il gesso da costruzione, cat. 6).
9. — Cave di sabbie e ghiaie.
10. — Saline marittime.
11. — Acque minerali naturali - Estrazione e imbottigliamento (esclusi gli stabilimenti di acque curative, Cl. XV, cat. 4).

IV Classe. — Industrie del legno ed affini.

1. — Magazzini di deposito, di stagionatura e conservazione del legno, laboratori, cantieri ed opifici per la sua prima lavorazione ed utilizzazione.
2. — Laboratori e cantieri per la fabbricazione di minuti oggetti in legno o di parti elementari di oggetti complessi (escluse le fabbriche di bottoni, Cl. VI, cat. 10 e di articoli in legno per fumatori, Cl. VI, cat. 11).
3. — Laboratori e stabilimenti per la fabbricazione di fusti (escluse le botti per imballaggio, cat. 4).
4. — Laboratori e cantieri da falegnami e carpentieri in legno (esclusa la preparazione dei legnami d'opera (cat. 1) e la messa in opera fuori cantiere di prodotti fabbricati, Cl. XII, cat. 1).
5. — Laboratori e stabilimenti per la costruzione di veicoli in legno. (esclusa la costruzione di veicoli in legno e ferro, Cl. X, cat. 25).
6. — Cantieri per la costruzione di barche e di navi in legno.
7. — Laboratori per la fabbricazione di mobili ed oggetti artistici in legno (esclusi i mobili in canna e vimini, cat. 11).
8. — Laboratori e stabilimenti per la fabbricazione di strumenti musicali prevalentemente in legno (esclusi gli strumenti musicali in metallo, Cl. X, cat. 33).
9. — Industrie del legno non altrimenti specificate.
10. — Laboratori e stabilimenti per l'utilizzazione del truciolo e della lana di legno (esclusa la produzione della lana di legno e del truciolo, cat. 1, ed escluse le fabbriche di cappelli di truciolo, cat. 12).
11. — Laboratori per lavori in canne palustri, vimini, giunchi e simili.
12. — Laboratori e stabilimenti per l'utilizzazione della paglia, della trebbia, dello sparto, del crine vegetale e simili (escluso l'apprestamento del crine animale, Cl. VI, cat. 6 ed esclusi i laboratori per il rivestimento dei recipienti di vetro, cat. 13).
13. — Laboratori per il rivestimento dei recipienti di vetro.
14. — Fabbriche di scope.
15. — Opifici e stabilimenti per la lavorazione del sughero ed altre scorze.
16. — Fabbriche di valigie e oggetti di fibra vulcanizzata.
17. — Combinazioni di diverse industrie del legno e affini.

V Classe. -- Industrie alimentari e affini.

1. -- Magazzini comuni di raccolta, deposito e conservazione dei cereali (grano, riso, avena, segala, orzo, magazzini separati dai molini).
2. — Pilatura e brillatura del riso e sgusciatura di altri cereali e semi.
3. — Mulini da cereali.
4. — Forni e panifici senza annessa vendita al minuto.
5. — Forni e panifici con annessa vendita al minuto.
6. — Pastifici.
7. — Fabbriche di biscotti, pasticcerie, ostie, ecc. (escluse le fabbriche di cioccolata, confetture e canditi, cat. 14, senza annessa vendita).
8. — Fabbriche come sopra con annessa vendita.
9. — Laboratori e stabilimenti per la condizionatura e conservazione della verdura, dei foraggi, dei fiori, della frutta, dei funghi (escluse le fabbriche di conserve, cat. 12).
10. — Frantoi per l'estrazione dell'olio (esclusa la raffinazione che non sia una semplice chiarificazione e filtrazione, cat. 24, ed esclusi i laboratori separati per la fabbricazione di pannelli, cat. 9).
11. — Stabilimenti enologici.
12. — Stabilimenti per la fabbricazione di estratti e sughi concentrati, (esclusa la fabbricazione di essenze per profumerie o per liquori, Cl. XVI, cat. 14, ed esclusa la semplice conservazione del pomodoro, cat. 9).
13. — Laboratori e stabilimenti per la lavorazione dei semi non oleosi, dei legumi, delle castagne, delle droghe, del caffè e dei surrogati di caffè.
14. — Fabbriche di cioccolata, confetture, frutta candite, gelati, senza annessa vendita, (esclusa la confezione delle pasticcerie, categoria 7).
15. — Fabbriche come sopra con annessa vendita.
16. — Laboratori e stabilimenti per la lavorazione del latte (escluse le fabbriche di burro artificiale, cat. 24).
17. — Macelli e stabilimenti per la conservazione e lavorazione delle carni, per la estrazione e purificazione dei grassi animali (esclusa la lavorazione delle materie grasse, cat. 24).
18. — Magazzini e stabilimenti per il deposito e manipolazione del pollame e delle uova.
19. — Stabilimenti per la conservazione e lavorazione dei pesci.
20. — Laboratori e stabilimenti per la lavorazione del miele.

21. — Distillerie e raffinerie di alcool.
22. — Stabilimenti per la fabbricazione di prodotti della fermentazione: birra, liquori, vermouth, (escluse le distillerie e le raffinerie di alcool, cat. 21).
23. — Fabbriche e raffinerie di zucchero e glucosio.
24. — Stabilimenti per la lavorazione degli olii e dei grassi per uso alimentare (esclusi i frantoi per olio, cat. 10).
25. — Fabbriche di acque gassose e seltz e acque minerali artificiali.
26. — Manifatture di tabacchi, sigari e sigarette.
27. — Combinazioni di diverse industrie alimentari ed affini.

VI Classe. — Industrie della preparazione ed utilizzazione delle pelli, dei cuoi e di altre spoglie animali (pelo, penne, ossa) — Chincaglierie.

1. — Laboratori e stabilimenti per la lavorazione e conservazione delle pelli per pelliccerie (esclusa la confezione delle pelliccerie, Cl. XIV, cat. 14).
2. — Concerie comuni (esclusi i magazzini di deposito e conservazione, nonchè le concerie e le tintorie di pelli per pelliccerie, cat. 1).
3. — Fabbriche di cinghie ed articoli di selleria e buffetteria e laboratori per l'impressione e il rifinimento del cuoio.
4. — Fabbriche di portafogli, borse e articoli di valigeria in pelle o imitazione pelle.
5. — Fabbriche cuoi artificiali e simili.
6. — Laboratori e stabilimenti per la lavorazione del pelo e delle penne (escluse le fabbriche di spazzole, cat. 8, di tessuti feltrati, Cl. XIV, cat. 1, ed escluso il crine vegetale, Cl. IV, cat. 12).
7. — Laboratori e stabilimenti per la preparazione e lavorazione della carta-pecora, delle budella e delle spoglie animali; imbalsamazione; preparazione delle spugne, oggetti di osso, lavorazione della cera di api.
8. — Fabbriche di spazzole.
9. — Fabbriche di pettini, forcelle e simili oggetti.
10. — Fabbriche di bottoni (esclusi quelli in metallo, Cl. X, cat. 12, in vetro e in smalto, Cl. XI, cat. 11).
11. — Fabbriche di articoli per fumatori (escluse le pipe di gesso e di terracotta, Cl. XI, cat. 9).
12. — Fabbriche di ventagli.
13. — Laboratori e stabilimenti per la fabbricazione di oggetti di lusso e di decorazione in osso, corallo, madreperla e simili.

14. — Fabbriche di giocattoli (esclusi i giocattoli metallici, Cl. X, cat. 12).
15. — Industrie non specificate che fabbricano oggetti ricavabili da materiali diversi.
16. — Combinazione di diverse industrie delle pelli, dei cuoi, ecc.

VII. Classe — Industria della carta.

1. — Magazzini di deposito e di classifica delle materie prime per l'industria della carta (cernita di stracci e di carta usata).
2. — Stabilimenti che lavorano materie prime per la fabbrica di carta e cartoni.
3. — Fabbriche e stabilimenti per l'allestimento di carte e cartoni.
4. — Stabilimenti per la confezione di oggetti in carta e cartoni, senza sussidio di tipografia.
5. — Laboratori di cartoleria, comprese le legatorie e i lavori tipografici sussidiari.
6. — Laboratori per la fabbricazione di oggetti in cartapesta e carta da parati. — Cartoni incatramati per coperture.
7. — Combinazioni di diverse industrie della carta.

VIII Classe. — Industrie poligrafiche.

1. — Stabilimenti di arti grafiche comuni non specializzati, comprese le annesse legatorie comuni.
2. — Stabilimenti di arti grafiche specializzati.
3. — Stabilimenti fotografici e simili (esclusi gli stabilimenti per la preparazione di lastre, pellicole e carta per fotografie, Cl. XVI, cat. 24)
4. — Stabilimenti per la produzione di films cinematografiche.
5. — Uffici di copisteria.

IX Classe. — Industrie siderurgiche e metallurgiche.

1. — Stabilimenti per la produzione della ghisa, del ferro e dell'acciaio.
2. — Prime lavorazioni della ghisa, del ferro e dell'acciaio.
3. — Stabilimenti per la produzione e prima lavorazione degli altri metalli e delle relative leghe.
4. — Fonderie di seconda fusione della ghisa e dell'acciaio.
5. — Fonderie di seconda fusione degli altri metalli e relative leghe.
6. — Officine per la produzione di pezzi forgiati e stampati; trafilerie a freddo ed a caldo.

7. — Fabbriche di bullonerie e punterie.
8. — Fabbriche di catene.
9. — Combinazioni di diverse industrie siderurgiche e metallurgiche.

X Classe. — Industrie meccaniche.

1. — Laboratori da fabbro ferraio.
2. — Officine meccaniche.
3. — Laboratori ed officine da ramiere e lattoniere.
4. — Officine per la costruzione di apparecchi sanitari, di riscaldamento, di refrigerazione, di disinfezione e di illuminazione.
5. — Officine per la costruzione di mobili in ferro.
6. — Fabbriche di casseforti e serrature di sicurezza.
7. — Officine per la fabbricazione di funi, reti metalliche e lamiere forate.
8. — Fabbriche di molle.
9. — Officine specializzate nella costruzione di elementi di macchine.
10. — Fabbriche di utensili per la lavorazione del legno, dei metalli e delle pietre.
11. — Laboratori e stabilimenti per la fabbricazione di strumenti da taglio, di coltelleria ed armi bianche.
12. — Fabbriche di oggetti di lamina sottile stampati, graffiati o lavorati al tornio e di giocattoli e minuterie metalliche.
13. — Fabbriche di utensili da cucina e di posateria in lamiera stampata o lavorata al tornio.
14. — Officine per la lavorazione del piombo.
15. — Laboratori di galvanoplastica.
16. — Laboratori di verniciatura, zincatura e smaltatura.
17. — Officine per la costruzione di bilancie, pesi, misure, ecc.
18. — Cantieri navali.
19. — Officine meccaniche specializzate nella costruzione e riparazione di motori, di macchine ed apparecchi per la produzione e la trasmissione di energia (esclusa l'energia elettrica).
20. — Officine meccaniche specializzate nella costruzione e riparazione delle macchine per la produzione e il consumo dell'energia elettrica e del materiale per centrali elettriche.
21. — Officine meccaniche specializzate nella costruzione e riparazione di macchine operatrici.
22. — Officine meccaniche specializzate nella costruzione e riparazione di altre macchine - meccanica minuta.

23. -- Officine meccaniche specializzate nella costruzione d'automobili, motociclette, biciclette, aeroplani e dirigibili.
24. — Fabbriche d'armi da fuoco e di proiettili.
25. — Officine meccaniche specializzate nella costruzione e riparazione di locomotive, vetture, carri ferroviari e tranviari e simili.
26. — Officine meccaniche specializzate nella costruzione di macchine agricole.
27. — Laboratori ed officine per la costruzione di apparecchi d'ottica e di precisione.
28. — Fabbriche di apparecchi ortopedici e oggetti di platino per uso industriale e chimico.
29. — Officine per la costruzione di apparecchi ed strumenti di controllo e di misura per uso industriale.
30. — Laboratori ed officine per la costruzione di orologi ed apparecchi di orologeria.
31. — Fabbriche di macchine da scrivere, da calcolare e di apparecchi automatici registratori di cassa, distributori, ecc.
32. -- Laboratori e fabbriche di apparecchi e di accessori elettrici.
33. — Laboratori e fabbriche di strumenti musicali prevalentemente in metallo ed accessori (esclusi quelli in legno, Cl. IV, cat. 8).
34. — Laboratori e fabbriche di oreficerie e di gioiellerie.
35. — Stabilimenti per la coniazione di monete e medaglie.
36. — Industrie non specificate della lavorazione dei metalli.
37. — Combinazioni di diverse industrie meccaniche.

XI Classe. — Lavorazione dei minerali, esclusi i metalli.

1. — Cantieri e stabilimenti per la frantumazione e classificazione delle pietre, delle ghiaie e delle sabbie (materiale per massicciate stradali, sabbie e ghiaie per uso edilizio).
2. — Stabilimenti e mulini per la macinazione dei minerali (esclusi i mulini da gesso, da calce, cat. 6, da salgemma e da sale marino, Cl. XVI, cat. 1).
3. — Cantieri e stabilimenti da scalpello e da segatura di pietra (compresa l'eventuale levigatura) e lavorazione delle pietre per uso industriale - mole, lavagne, macine, pietre coti, ecc. (escluse le mole a smeriglio e le macine artificiali, cat. 15).
4. — Laboratori e cantieri per la lavorazione artistica delle pietre.
5. — Laboratori e stabilimenti per la lavorazione delle pietre dure e delle pietre preziose.
6. — Fornaci e mulini da gesso, calce e cemento.
7. — Fornaci da laterizi.

8. — Stabilimenti per la lavorazione di oggetti in gres e materiale refrattario.
9. — Fabbriche di terre cotte, maioliche e porcellane.
10. — Vetriere e laboratori per la molatura, incisione, lucidatura e pittura del vetro (esclusa la lavorazione di vetri speciali, categoria 11, il rivestimento di fiaschi, damigiane e simili, Cl. IV, cat. 13).
11. — Stabilimenti per la fabbricazione e la lavorazione di vetri speciali (lenti, conterie, bottoni, false pietre preziose).
12. — Industrie per l'apprestamento e la lavorazione dei minerali (metalli esclusi) con trattamento in forni; perle romane, infilatura delle perle, ocre torrefatte, pani di asfalto.
13. — Cantieri e stabilimenti per la lavorazione di oggetti in cemento, gesso, stucco, ecc.
14. — Lavori in mosaico.
15. — Stabilimenti per la conglomerazione di pietre dure per uso industriale (tele smerigliate, mole a smeriglio, macine artificiali, ecc.).
16. — Combinazioni di diverse industrie per la lavorazione dei minerali.

XII Classe. — Industria delle costruzioni.

1. — Costruzioni edilizie in genere, compreso il completamento e il rifinimento degli edifici. — Manutenzioni e restauri.
2. — Impianti di macchine e di apparecchi per servizi interni di carattere collettivo, per funzionamento di stabilimenti industriali e di servizi pubblici (fognatura, acqua, gas, luce, caloriferi, ascensori, ecc.).
3. — Costruzioni e manutenzioni stradali, costruzioni ferroviarie, opere idrauliche, pozzi e gallerie, ecc.
4. — Lavori da imbianchino e per decorazione di appartamenti. — Verniciatura di mostre e insegne.
5. — Lavori per la posa in opera di linee e cavi elettrici.
6. — Industrie non specificate delle costruzioni in genere.

XIII Classe. — Industrie tessili.

1. — Deposito, cernita, essiccazione dei bozzoli - cascami di seta.
2. — Trattura e filatura della seta, filatura dei cascami di seta, condizionatura della seta.
3. — Tessitura di sola seta o di seta mista con altre fibre, tintura e rifinitura tessuti relativi.

4. — Filatura e ritorcitura del cotone.
5. — Tessitura di solo cotone, o di cotone misto con altre fibre, candeggio, tintura e stamperia del cotone.
6. — Lavatura, filatura della lana e del pelo.
7. — Tessitura di sola lana, o di lana mista con altre fibre, tintura e rifinitura dei tessuti.
8. — Filatura del lino e della canapa.
9. — Tessitura di soli lino e canapa, o misti ad altre fibre e rifinitura dei tessuti.
10. — Filatura e tessitura della juta.
11. — Fabbricazione di cordami di canapa, di juta, di manilla e simili.
12. — Produzione e tessitura di seta artificiale.
13. — Lavorazione di altre fibre tessili non specificate.
14. — Passamanerie (nastri, spighette, fettucce, trecce, cordoni, tessuti tubolari).
15. — Tulli, merletti, ricami e simili - Reti.
16. — Impermeabilizzazione, verniciatura, coloritura ed altre preparazioni speciali dei tessuti - Linoleum.
17. — Tessuti elastici.
18. — Industrie non specificate della lavorazione ed utilizzazione delle fibre tessili.
19. — Combinazioni di diverse industrie tessili.

XIV Classe. — Industrie del vestiario, abbigliamento e arredamento.

1. — Fabbriche di cappelli e lavorazione dei feltri, riparazione e pulitura di cappelli.
2. — Modisterie.
3. — Sartorie da uomo e da signora, senza annessa vendita.
4. — Sartorie da uomo e da signora, con annessa vendita.
5. — Calzaturifici senza annessa vendita.
6. — Calzaturifici e calzolerie con annessa vendita.
7. — Laboratori di biancheria.
8. — Materassai e tappezzieri.
9. — Laboratori di confezione busti.
10. — Ombrellai e fabbriche di ombrelli.
11. — Laboratori di confezione di accessori per vestiario (cravatte, bretelle, cinture, ecc.).
12. — Laboratori di guarnizioni per vestiario, fiori artificiali e oggetti di ornamento o di arredamento.
13. — Fabbriche di maglie, calze, guanti, ecc.

14. — Laboratori di pellicciai.
15. — Lavanderie e stirerie, rammendi, ecc.
16. — Combinazione di diverse industrie del vestiario.

XV Classe. — Servizi igienici, sanitari e di polizia urbana.

1. — Case di cura
2. — Stabilimenti di bagni.
3. — Parrucchieri e barbieri.
4. — Stabilimenti di acque curative.
5. — Servizi sanitari - Laboratori di analisi chimica ecc. - Stabilimenti di disinfezione.
6. — Servizi di nettezza urbana - Depositi e cernita di rifiuti - Imprese per la vuotatura di pozzi neri.
7. — Servizi di estinzione di incendi, stazioni di soccorso, ecc.
8. — Servizi funebri.

XVI Classe. — Industrie chimiche.

1. — Stabilimenti per l'estrazione e la lavorazione di prodotti chimici inorganici esistenti allo stato naturale.
2. — Fabbriche di acido solforico, nitrico e cloridrico (escluse le fabbricazioni con processi elettrochimici) e di concimi chimici inorganici.
3. — Fabbriche di solfati, solfuri e solfiti per uso industriale (escluse le fabbriche di solfato di ammonio greggio cat. 13).
4. — Stabilimenti per la fabbricazione di cloruri, ipocloriti, clorati e perclorati per usi industriali (escluse le fabbricazioni con processi elettrochimici).
5. — Stabilimenti per la fabbricazione di carbonati e bicarbonati industriali (escluse le fabbricazioni con processi elettrochimici).
6. — Stabilimenti per la fabbricazione di sali inorganici industriali diversi dai solfati, clorati e carbonati (escluse le fabbricazioni con processi elettrochimici).
7. — Stabilimenti per la fabbricazione di idrati (esclusa la fabbricazione della soda con processi elettrochimici) e di ossidi per uso industriale.
8. — Fabbriche di altri prodotti chimici inorganici per uso industriale.
9. — Fabbriche di fiammiferi.
10. — Fabbriche di prodotti esplodenti e confezionatura per l'utilizzazione di essi.
11. — Stabilimenti per la distillazione del petrolio, oli minerali, ecc. e per la lavorazione dei prodotti distillati.

12. — Stabilimenti per la fabbricazione di acidi e prodotti organici ottenuti per distillazione.
13. — Stabilimenti per la fabbricazione di acidi e prodotti organici non ottenuti per distillazione o fermentazione.
14. — Stabilimenti per la fabbricazione di essenze ed eteri naturali per profumi e liquori.
15. — Stabilimenti per la lavorazione dell'amido e dei derivati.
16. — Stabilimenti per l'estrazione e la lavorazione degli olii e dei grassi per uso industriale.
17. — Stabilimenti per la fabbricazione di saponi, glicerina, acido stearico e candele.
18. — Fabbricazione della colla, dei concimi e di altri prodotti da residui animali.
19. — Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici per analisi e per usi scientifici.
20. — Colori organici sintetici e relativi prodotti intermedi.
21. — Colori minerali metallici, vernici, inchiostri, ceralacche, ecc.
22. — Industrie elettro-chimiche e industrie dei gas compressi.
23. — Produzione del caucciù, della guttaperca e derivati.
24. — Produzione di celluloidi, pellicole, lastre fotografiche, fibra vulcanizzata, resine, galalite, ecc.
25. — Produzione di combustibili conglomerati e compressi.
26. — Industrie chimiche non altrimenti specificate.
27. — Combinazioni di diverse industrie chimiche.

XVII Classe. — Provvista e distribuzione di forza motrice, luce, acqua, calore.

1. — Impianti e imprese per la produzione e distribuzione di forza motrice (esclusa quella elettrica).
2. — Impianti ed imprese per la produzione e distribuzione di energia elettrica per illuminazione e forza motrice.
3. — Impianti per la produzione e distribuzione di luce (esclusa quella elettrica), acqua, calore e ventilazione.
4. — Frigoriferi.

XVIII Classe. — Trasporti e Comunicazioni.

1. — Trasporti terrestri su via ordinaria (esclusi i trasporti automobilistici), stallaggi e simili.
2. — Trasporti automobilistici, autorimesse, *garages*.
3. — Ferrovie esercitate dallo Stato.
4. — Ferrovie non esercitate dallo Stato.
5. — Funivie, filovie ed ascensori per trasporto di persone.

6. — Linee tramviarie.
7. — Trasporti lacuali, fluviali e lagunari.
8. — Trasporti **marittimi**.
9. — Trasporti **aerei**.
10. — Impianti di sollevamento e di trasporto sussidiarii ai lavori di carico e scarico.
11. — Imprese di carico e scarico annessi a ferrovie, a tramvie, servizi marittimi, ecc. Imprese noleggio carri serbatoi ferroviari e simili.
12. — Servizi postali e telegrafici.
13. — Servizi telefonici.
14. — Servizi radiotelegrafici e radiotelefonici.

XIX Classe. — Combinazioni di industrie appartenenti a diverse classi.

COMMERCIO

a) Credito, cambio, assicurazione.

XX Classe. — Credito, cambio, assicurazione.

1. — Istituti di credito - Banche, Casse di risparmio ed Istituti finanziari diversi.
2. — Cambiavalute.
3. — Monti di piet  ed agenzie di pegno.
4. — Istituti di Assicurazione e di Previdenza.

b) Commercio all'ingrosso.

(Classe XXI a XXIV)

XXI Classe. — Commercio di animali vivi e di materie prime per l'agricoltura e l'industria.

1. — Commercio di animali vivi in genere.
2. — Commercio di materie prime e ausiliarie per l'agricoltura (sementi, bulbi, concimi, foraggi, ecc.).
3. — Commercio di materie prime per le industrie tessili (bozzoli, seta greggia, cotone, lane, cascami ed altre fibre).
4. — Commercio pelli, setole e crini, ossa, corna, ed altre spoglie animali.
5. — Commercio dei cereali, grano, granturco, riso, ecc.

6. — Commercio dei legnami, dei prodotti del legno e dei generi affini.
7. — Commercio delle scorze ed estratti concianti, semi oleosi ed altre materie prime di origine vegetale.
8. — Commercio di materiali da costruzione.
9. — Commercio dei combustibili (legna da ardere, carbone di legna, carboni fossili).
10. — Commercio dei minerali metallici e non metallici, di 'feramenta, ecc.
11. — Esercizi misti della classe.

XXII Classe. — Commercio dei generi alimentari.

1. — Carni fresche congelate. Pesci.
2. — Latte, salumi, conserve alimentari, pesce secco ed altri prodotti di origine animale.
3. — Farine, pane, paste alimentari, biscotti e gallette ed altri prodotti di cereali non specificati.
4. — Frutta, ortaggi e legumi, funghi ed altri prodotti di origine vegetale.
5. — Coloniali e spezie.
6. — Vino ed altre bevande, olio.
7. — Altri generi alimentari ed esercizi misti della classe.

XXIII Classe. — Commercio di filati, tessuti ed oggetti per l'abbigliamento.

1. — Commercio di filati e tessuti.
2. — » di mercerie, passamanerie, chincaglierie, ricami.
3. — » di biancherie, maglierie, cravatte ed affini.
4. — Commercio di articoli di vestiario.
5. — » di cordami, sacchi, tele di juta, tele cerate, copertoni, articoli da viaggio e simili.
6. — Esercizi misti della classe.

XXIV Classe. — Commercio di altri generi ed esercizi misti di differenti classi.

c) Attività ausiliarie del commercio.

XXV Classe. — Attività ausiliarie del commercio.

1. — Commissioni e rappresentanze.
2. — Mediatori.
3. — Magazzini generali e magazzini di custodia e deposito.
4. — Agenzie di pubblicità, di viaggi, doganali, d'informazioni ecc.

d) Commercio al minuto.

(Classe XXVI a XXXIII)

XXVI Classe. — Commercio di metalli, di macchine, di utensili diversi.

1. — Ferramenta, ottonami, ecc.
2. — Armi e munizioni. — Esplosivi.
3. — Macchine e utensili per uso agricolo e industriale.
4. — Macchine e strumenti di precisione.
5. — Veicoli e accessori.
6. — Altri oggetti in metallo e oggetti in metallo non specificati.

XXVII Classe. — Commercio di generi alimentari e affini.

1. — Macellerie, pollaioli, pescivendoli.
2. — Latterie, pizzicagnoli, (latticini, uova, salumi, conserve alimentari, pesce secco ed altri prodotti di origine animale).
3. — Cereali, farine, paste alimentari, biscotti e gallette ed altri prodotti di cereali non specificati.
4. — Frutta, ortaggi e legumi, funghi ed altri prodotti di origine vegetale.
5. — Sali, tabacchi, caffè, zucchero, droghe ecc.
6. — Vino, birra, olio, acque minerali, ghiaccio, ecc.
7. — Dolci e simili.
8. — Altri generi alimentari, generi alimentari diversi ed esercizi misti con vendita di generi alimentari.

XXVIII Classe. — Commercio di filati, tessuti ed oggetti per l'abbigliamento.

1. — Commercio di filati e tessuti.
2. — » di mercerie, passamanerie, chincaglierie, ricami.
3. — » di biancherie, maglierie, cravatte ed affini.
4. — » di abiti.
5. — » di calzature e materie prime ed accessori per calzature.
6. — » di cappelli.
7. — » di guanti, pelliccerie, ventagli, ombrelli, bastoni, ecc.
8. — » di articoli di gomma e derivati e di effetti di vestiario impermeabili.
9. — » di articoli da viaggio.
10. — » di cordami, sacchi, tele di juta, tele cerate, copertoni e simili.
11. — Esercizi misti della classe.

XXIX Classe. — Commercio di mobili, di vetrerie, ceramiche ed oggetti di arredamento.

1. — Commercio di mobili.
2. — » di tappezzerie (tende, tappeti, coperte, stuoie, ecc.).
3. — » di utensili e oggetti per famiglia, di vetrerie e cristallerie e di ceramiche
4. — » di oggetti vari per l'arredamento (spazzole, scope, ecc.).
5. — » di oggetti per illuminazione, riscaldamento, bagni ecc.
6. — Esercizi misti della classe.

XXX Classe. — Commercio di oggetti d'arte; oggetti di lusso e d'istruzione.

1. Commercio di cartoleria e libreria.
2. — » di quadri, bronzi, sculture, stampe, oleografie mosaici e simili.
3. — » di gioiellerie e oreficerie.
4. — » di oggetti di chincaglieria, articoli per fumatori, carte da giuoco, corone funebri metalliche ecc.
5. — » di strumenti musicali.
6. — » di arredi sacri.
7. — » di attrezzi sportivi.
8. — » di giocattoli e simili.
9. — » di piante, fiori e foglie naturali e ornamentali.
10. — Esercizi misti della classe.

XXXI Classe. — Commercio di prodotti chimici e medicinali e di combustibili.

1. — Commercio di prodotti chimici, per usi industriali (acidi, vernici, colori, essenze, ecc.).
2. — » di prodotti medicinali. — Farmacie.
3. — » di oggetti di toletta e di igiene per la persona.
4. — » di candele, spirito, petrolio, benzina, carburo di calcio, lubrificanti, olii di semi non commestibili, ecc.
5. — » di legna da ardere e carbone.

XXXII Classe. — Commercio di oggetti usati e commercio ambulante senz'altra specificazione.

1. — Commercio di oggetti usati e di rifiuto.
2. — Commercio ambulante senza altra specificazione.

XXXIII Classe. — Esercizi misti di differenti classi.

1. — Grandi magazzini.
2. — Esercizi di vendita di ogni genere (esclusi i generi alimentari).

e) Esercizi e spettacoli pubblici - Gestioni diverse.

XXXIV Classe. — Alberghi, trattorie, caffè ecc.

1. — Alberghi, pensioni, affittacamere, ecc.
2. — Trattorie, rosticcerie, osterie, friggitorie, ecc.
3. — Caffè, gelaterie, bar, birrerie, bottiglierie e simili.

XXXV Classe. — Spettacoli pubblici.


1. — Imprese di opere teatrali, caffè-concerto, spettacoli di varietà, ecc.
2. — Compagnie drammatiche.
3. — Cinematografi. — Concessionari di pellicole.
4. — Imprese di radiofonia.
5. — Imprese di circhi equestri.
6. — Imprese per l'esercizio di giochi sportivi e di divertimento, sale di danze, ecc., locali destinati a giochi ginnastici e sportivi.

XXXVI Classe. — Editori di libri, di musica, di riviste, di giornali. = Biblioteche circolanti.

XXXVII Classe. — Gestioni diverse.

1. — Gestione di pubblici mercati.
 2. — Appalti di gestioni esattoriali, daziarie, ecc. - Banchi di lotto - Imprese di forniture militari, forniture navali, di casermaggio, carcerarie, ecc. Imprese di appalti di ogni genere.
-

NOTE ALLA CLASSIFICAZIONE



1. - Conguaglio fra la classificazione adottata e quella decimale.

La classificazione adottata per il censimento degli esercizi industriali e commerciali segue generalmente, per quanto riguarda la elencazione delle categorie, la classificazione decimale delle industrie, pubblicata dalla Direzione Generale della Statistica e del Lavoro fino dal 1914 e recentemente riveduta e corretta dalla Direzione Generale del Lavoro, della Previdenza e del Credito presso il Ministero dell'Economia Nazionale.

Nel raggruppamento delle categorie in classici si è invece allontanati dalla classificazione suddetta per dare alle classi stesse uno svolgimento più ampio in corrispondenza alle classificazioni seguite dalla maggior parte degli altri Stati e alle linee indicate dall'Istituto Internazionale di statistica nella sua XVI^a Sessione a Roma (Settembre 1925).

Altre modificazioni alla classificazione decimale si sono rese necessarie per adattarla alle particolari norme del censimento e soprattutto per il fatto che sfugge al censimento stesso tutta l'attività delle aziende agricole, del lavoro professionale e di quello a domicilio.

Per rendere possibile l'uso del dizionario alfabetico delle singole voci riportato nel volume sopra citato della classificazione decimale, è stato preparato un prontuario unito alla presente classificazione, per mezzo del quale è stabilita la corrispondenza fra le voci rilevate sui questionari e i numeri delle classi e delle categorie della classificazione decimale e di quella adottata.

Alcune note sui criteri coi quali quest'ultima è stata composta ne renderanno del resto assai facile e pronto l'uso.

2. - Criteri generali seguiti nella classificazione adottata.

La classificazione comprende due grandi ripartizioni: *Industria e Commercio*.

La ripartizione *Industria* comprende le seguenti classi:

- I — Industrie connesse con l'agricoltura.
- II — Pesca.
- III — Miniere e cave.

- IV — Industria del legno e affini.
- V — Industrie alimentari e affini.
- VI — Industria della preparazione e utilizzazione delle pelli, dei cuoi e di altre spoglie animali (pelo, penne, ossa). Chincaglierie.
- VII — Industria della carta.
- VIII — Industrie poligrafiche.
- IX — Industrie siderurgiche e metallurgiche.
- X — Industrie meccaniche.
- XI — Lavorazione dei minerali, esclusi i metalli.
- XII — Industria delle costruzioni.
- XIII — Industrie tessili.
- XIV — Industrie del vestiario, abbigliamento ed arredamento.
- XV — Servizi igienici, sanitari e di polizia urbana.
- XVI — Industrie chimiche.
- XVII — Provvista e distribuzione di forza motrice, luce, acqua, calore.
- XVIII — Trasporti e comunicazioni.
- XIX — Combinazioni di industrie appartenenti a diverse classi.

La ripartizione *Commercio* comprende 5 gruppi:

- a) Credito, cambio, assicurazione.
- b) Commercio all'ingrosso.
- c) Attività ausiliarie del commercio.
- d) Commercio al minuto.
- e) Esercizi e spettacoli pubblici — Gestioni diverse.

suddivisi in classi nel modo seguente:

a)

XX — Credito, cambio, assicurazione.

b)

- XXI — Commercio di animali vivi e di materie prime per l'agricoltura e l'industria.
- XXII — Commercio di generi alimentari.
- XXIII — Commercio di filati, tessuti ed oggetti per l'abbigliamento.
- XXIV — Commercio di altri generi ed esercizi misti di differenti classi.

c)

XXV — Attività ausiliarie del commercio.

d)

- XXVI — Commercio di metalli, di macchine, di utensili diversi.
- XXVII — Commercio di generi alimentari e affini.
- XXVIII — Commercio di filati, tessuti ed oggetti per l'abbigliamento.
- XXIX — Commercio di mobili, di vetrerie, ceramiche ed oggetti di arredamento.
- XXX — Commercio di oggetti d'arte, oggetti di lusso e di istruzione.
- XXXI — Commercio di prodotti chimici, medicinali e combustibili.
- XXXII — Commercio di oggetti usati e commercio ambulante senza altra specificazione.
- XXXIII — Esercizi misti di differenti classi.

e)

- XXXIV — Alberghi, trattorie, caffè.
- XXXV — Spettacoli pubblici.
- XXXVI — Editori di libri, di musica, di riviste, di giornali.
- XXXVII — Gestioni diverse.

Per ognuna delle due ripartizioni è stabilita un'apposita classe per accogliere quegli esercizi che comprendono forme di attività appartenenti a diverse classi della ripartizione medesima.

Per ogni classe, ove l'aggiunta appariva necessaria, è fissata un'apposita categoria per accogliere quegli esercizi che comprendono forme di attività appartenenti a diverse categorie di una stessa classe.

L'uso di tali classi o categorie miste deve essere sempre limitato ai casi in cui, nè dalla lettura attenta del questionario, nè dalla conoscenza che l'ufficio classificatore ha delle condizioni locali, si possa rilevare quale delle differenti attività segnalate sia prevalente, e non sia possibile neppure una diversa collocazione basata sulle particolari caratteristiche di alcuni esercizi misti, come: droghieri, tabaccai, pizzicagnoli ecc. Gli esercizi commerciali al minuto di carattere misto con vendita di generi alimentari devono essere collocati alla classe XXVII Categoria 8, salvo che si possa rilevare che le vendite di generi alimentari sia di così poca importanza da farli collocare invece alla classe XXXIII Categoria 2.

La presunzione della prevalenza dei generi alimentari non vale nei riguardi del commercio all'ingrosso.

3. - Norme per la classificazione degli esercizi misti.

a) Per classificare gli esercizi nei quali non è possibile separare l'attività industriale da quella commerciale valgono le seguenti norme:

1) Per alcuni di questi esercizi nei quali la fusione delle due attività è più caratteristica e frequente, è stata fissata una apposita ca-

tegoria nella classe corrispondente della ripartizione *Industria*. Ciò vale per

Forni e panifici, da classificarsi:

alla Cl. V Cat. 4 se non vi è annessa vendita al minuto
alla Cl. V » 5 se vi è annessa vendita al minuto.

Fabbriche di biscotti, di paste dolci, ecc. da classificarsi:

alla Cl. V cat. 7 se non vi è annessa vendita al minuto
alla Cl. V cat. 8 se vi è annessa vendita al minuto

Fabbriche di cioccolata, confetture, gelati ecc. da classificarsi:

alla Cl. V cat. 14 se non vi è annessa vendita al minuto
alla Cl. V cat. 15 se vi è annessa vendita al minuto

Sartorie da uomo e da signora da classificarsi:

alla Cl. XIV cat. 3 se non vi è annessa vendita di abiti già fatti
alla Cl. XIV cat. 4 se vi è annessa vendita di abiti già fatti

Calzaturifici e calzolerie da classificarsi:

alla Cl. XIV cat. 5 se non vi è annessa vendita di scarpe già confezionate
alla Cl. XIV cat. 6 se vi è annessa vendita di scarpe già confezionate

Naturalmente quando manca ogni forma di lavorazione, l'esercizio viene classificato nella ripartizione *Commercio* e così:

Le *Vendite di pane* alla Cl. XXVII Cat. 3

Le *Vendite di biscotti, paste, dolci ecc., nonchè di cioccolata, confetture ecc.*, alla Cl. XXVII Cat. 7

Le *Vendite di abiti da uomo e da signora* alla Cl. XXVIII Cat. 4.

Le *Vendite di calzature* alla Cl. XXVIII, cat. 5.

Negli altri casi, quando si manifesta in un unico esercizio la doppia attività industriale e commerciale, la classificazione del relativo questionario alle rispettive classi e categorie di una o dell'altra delle grandi ripartizioni *Industria* o *Commercio* dipende dalla importanza relativa di una delle attività di fronte all'altra, importanza che può rilevarsi, tanto direttamente dal questionario, quanto dalla conoscenza che l'ufficio classificatore possiede sulle caratteristiche locali di tali esercizi.

b) Per quanto riguarda la distinzione fra il *Commercio all'ingrosso* e quello *al minuto*, gli esercizi nei quali tali forme di commercio appaiono riunite, sono da classificarsi nel gruppo del *commercio al minuto*.

c) La *vendita ambulante* è segnalata distintamente (Cl. XXXII Cat. 2) soltanto quando è stata denunciata in modo generico senza dare quindi la possibilità di assegnare il relativo questionario alla categoria che gli spetti senza tener conto della forma particolare in cui il commercio si esercita.

d) Sono da classificarsi alla classe XXXIV Cat. I i questionari di alberghi, pensioni ecc. che indicano insieme all'esercizio alberghiero anche quello di ristorante, caffè, bar, ecc.

Sono da classificarsi alla classe XXXIV, cat. 2 i ristoranti, le trattorie, le osterie, che indicano insieme a tali esercizi, anche quelli di caffè, di birrerie, di bar, ecc.

Alla stessa classe e categoria sono pure da classificarsi le vendite di vino, acque minerali, birra, ecc. che, oltre lo smercio al pubblico abbiano una miscita.

Sono da classificarsi alla Cl. XXXIV, cat. 3 i caffè, gelaterie, bar, birrerie, ecc. anche quando siano insieme indicati come pasticcerie (senza annessa fabbrica), vendite di dolci ecc.


Rimangono invece alla classe XXVII Cat. 2 le latterie, le pizzicherie e simili che indichino pure spaccio di vini, di liquori o esercizio di osteria.

Così pure rimangono alla Classe XXVII, cat. 5 le vendite di sale e tabacchi, le drogherie ecc. che abbiano contemporaneamente esercizio di bar, vendita di vino ecc.

Nella Cl. XXVII, cat. 6 devono figurare soltanto esercizi con sola vendita al pubblico di vino, birra, acqua minerale ecc. senza miscita.

Nella Cl. XXVII Cat. 7 le sole vendite di dolci senza annesso caffè o altro esercizio pubblico di miscita di vini e liquori.


Naturalmente tutti i questionari portanti risposta affermativa alla domanda: Ha miscita di vino? — Ha miscita di liquori?, verranno poi raggruppati nel modo che è indicato nei relativi prospetti dello spoglio.



CONGUAGLIO

FRA LA CLASSIFICAZIONE DECIMALE

E QUELLA ADOTTATA PER IL CENSIMENTO



Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
I11	Non si censisce	I31	Non si censisce
I12	id.	I32	id.
I13	id.	I33	id.
I14	id.	I34	id.
I15	id.	I35	id.
I16	id.	I36	id.
I17	—	I37	id.
I18	—	I38	id.
I19	—	I39	—
I10	—	I30	—
I21	Non si censisce	I41	Non si censisce
I22	id.	I42	id.
I23	id.	I43	id.
I24	id.	I44	id.
I25	id.	I45	id.
I26	id.	I46	—
I27	id.	I47	—
I28	id.	I48	—
I29	—	I49	—
I20	—	I40	id.

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
151	Non si censisce	171	Non si censisce
152	id.	172	id.
153	Classe I cat. 5	173	id.
154	—	174	Classe I cat. 1
155	—	175	» I » 2
156	—	176	» I » 3
157	—	177	—
158	—	178	—
159	—	179	—
150	—	170	Non si censisce
161	Non si censisce	181	Non si censisce
162	id.	182	id.
163	id.	183	id.
164	id.	184	id.
165	id.	185	Classe I cat. 4
166	id.	186	—
167	—	187	—
168	—	188	—
169	—	189	—
160	—	180	—

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
191	Classe II cat. 1	211	Classe III cat. 1
192	» II » 2	212	id.
193	» II » 3	213	id.
194	» II » 4	214	id.
195	» II » 1	215	id.
196	—	216	—
197	—	217	—
198	Classe II cat. 5	218	—
199	Non si censisce	219	—
190	—	210	—
101	Non si censisce	221	Classe III cat. 2
102	—	222	id.
103	—	223	Classe III cat. 3
104	—	224	» III » 4
105	—	225	» III » 5
106	—	226	—
107	—	227	—
108	—	228	—
109	—	229	—
100	—	220	—

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
231	Classe III cat. 6	251	—
232	id.	252	—
233	id.	253	—
234	Classe III cat. 7	254	—
235	Classe III cat. 8	255	—
236	id.	256	—
237	Classe III cat. 7	257	—
238	» III » 9	258	—
239	—	259	—
230	—	250	—
241	Classe III cat. 10	261	—
242	» III » 5	262	—
243	» III » II	263	—
244	—	264	—
245	—	265	—
246	—	266	—
247	—	267	—
248	—	268	—
249	—	269	—
240	—	260	—

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
271	—	291	—
272	—	292	—
273	—	293	—
274	—	294	—
275	—	295	—
276	—	296	—
277	—	297	—
278	—	298	—
279	—	299	—
270	—	290	—
281	—	201	—
282	—	202	—
283	—	203	—
284	—	204	—
285	—	205	—
286	—	206	—
287	—	207	—
288	—	208	—
289	—	209	—
280	—	200	—

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
311	Classe IV cat. 1	331	Classe V cat. 1
312	Classe IV cat. 2	332	» V » 2
313	id.	333	» V » 3
314	Classe IV cat. 3	334	» V » 4 e 5
315	» IV » 4	335	» V » 6
316	» IV » 5	336	» V » 7 e 8
317	» IV » 6	337	—
318	» IV » 7	338	—
319	» IV » 8	339	—
310	» IV » 9	330	Classe V cat. 7 e 8
321	Classe IV cat. 10	341	Classe V cat. 9
322	Classe IV cat. 11	342	id.
323	id.	343	id.
324	Classe IV cat. 12	344	Classe V cat. 10
325	id.	345	» V » 11
326	Classe IV cat. 13	346	» V » 12
327	» IV » 14	347	» V » 13
328	Classe IV cat. 15	348	» V » 14 e 15
329	id.	349	» V » 9
320	Classe IV cat. 16	340	» V » 9

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
351	Classe V cat. 16	371	Classe VII cat. 1
352	» V » 17	372	» VII » 2
353	» V » 18	373	Classe VII cat. 3
354	» V » 19	374	id.
355	—	375	id.
356	—	376	Classe VII cat. 4
357	—	377	» VII » 5
358	—	378	» VII » 6
359	Classe V cat. 20 e Classe VI cat. 7	379	—
350	Classe V cat. 16, 17, 18, 19, 20	370	Classe VII cat. 6
361	Classe VI cat. 6	381	—
362	» VI » 1	382	—
363	» VI » 2	383	—
364	» XIV » 5 e 6	384	—
365	» VI » 3	385	—
366 ⁽¹⁾	» VI » 4	386	—
367	» VI » 3	387	—
368	» VI » 7	388	—
369	—	389	—
360	Classe VI cat. 7	390	—

(1) Escluso 3664 Classe XIV cat. 13.

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
391	Classe VI cat. 8	411	Classe IX cat. 1
392	» VI » 9	412	id.
393	» VI » 10	413	id.
394	» VI » 11	414	Classe IX cat. 2
395	» VI » 12	415	id.
396	» VI » 13	416	id.
397	» VI » 14	417	—
398	—	418	—
399	—	419	—
390	Classe VI cat. 15	410	Classe X cat. 36
301	Classe XV cat. 6	421	Classe IX cat. 3
302	—	422	id.
303	—	423	id.
304	—	424	id.
305	—	425	id.
306	—	426	id.
307	—	427	id.
308	—	428	id.
309	—	429	id.
300	—	420	id.

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per censimento
431	Classe IX cat. 4	451	Classe X cat. 1
432	id.	452	Classe X cat. 2
433	Classe IX cat. 5	453	id.
434	id.	454	Classe X cat. 3
435	id.	455	» X » 4
436	id.	456	» X » 5
437	—	457	—
438	—	458	—
439	—	459	—
430	Classe IX cat. 4, 5	450	Classe X cat. 6
441	Classe IX cat. 6	461	Classe X cat. 19
442	id.	462	» X » 22
443	id.	463	» X » 21
444	id.	464	» X » 20
445	Classe IX cat. 7	465	» X » 23
446	» IX » 8	466	» X » 24
447	—	467	» X » 25
448	—	468	» X » 26
449	—	469	—
440	Classe IX cat. 6	460	Classe X cat. 17

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
471	Classe X cat. 27	491	Classe X cat. 18
472	» X » 29	492	id.
473	» X » 30	493	id.
474	» X » 31	494	id.
475	» X » 32	495	—
476	» X » 33	496	—
477	» X » 34	497	—
478	id.	498	—
479	» X » 35	499	—
470	» X » 28	490	Classe X cat. 18
481	Classe X cat. 7	401	Classe X cat. 14
482	» X » 8	402	» X » 15
483	» X » 9	403	» X » 16
484	» X » 10	404	—
485	» X » 11	405	—
486	» X » 12	406	—
487	» X » 13	407	—
488	» X » 12	408	—
489	—	409	—
480	Classe X cat. 36	400	Classe X cat. 36

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
511	Classe XI cat. 1	531	Classe XI cat. 13
512	» XI » 2	532	id.
513	Classe XI cat. 3	533	Classe XI cat. 15
514	id.	534	» XI » 14
515	id.	535	—
516	Classe XI cat. 4	536	—
517	» XI » 5	537	—
518	—	538	—
519	—	539	—
510	Classe XI cat. 3	530	Classe XII cat. 4
521	Classe XI cat. 6	541	Classe XII cat. 1
522	» XI » 7	542	id.
523	» XI » 8	543	id.
524	» XI » 9	544	id.
525	» XI » 10	545	id.
526	» XI » 11	546	id.
527	» XI » 10	547	id.
528	—	548	id.
529	—	549	id.
520	Classe XI cat. 12	540	Classe XII int. 6

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per censimento
551	Classe XII cat. 1	571	Classe XII cat. 3
552	id.	572	id.
553	id.	573	id.
554	id.	574	id.
555	id.	575	id.
556	id.	576	id.
557	id.	577	id.
558	id.	578	id.
559	id.	579	id.
550	Classe XII cat. 6	570	id.
561	Classe XII cat. 1	581	Classe XII cat. 1
562	id.	582	Classe XII cat. 3
563	id.	583	id.
564	Classe XII cat. 2	584	id.
565	id.	585	—
566	id.	586	—
567	—	587	—
568	—	588	—
569	—	589	—
560	Classe XII cat. 2	580	Classe XII cat. 6

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
591	—	611	Classe XIII cat. 1
592	—	612	» XIII » 4
593	—	613	» XIII » 6
594	—	614	» XIII » 8
595	—	615	» XIII » 8
596	—	616	» XIII » 10
547	—	617	—
598	—	618	Classe XIII cat. 1
599	—	619	» XIII » 12
590	—	610	» XIII » 13
501	Classe XII cat. 5	621	Classe XIII cat. 2
502	Classe XII cat. 3	622	» XIII » 4
503	Classe XII cat. 6	623	» XIII » 6
504	—	624	» XIII » 8
505	—	625	» XIII » 11
506	—	626	» XIII » 11
507	—	627	—
508	—	628	Classe XIII cat. 2
509	—	629	» XIII » 12
500	Classe XII cat. 4	620	» XIII » 13

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per il censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per il censimento
631	Classe XIII cat. 3	651	Classe XIII cat. 3
632	» XIII » 5	652	» XIII » 5
633	» XIII » 7	653	» XIII » 7
634	» XIII » 9	654	» XIII » 9
635	» XIII « 9	655	» XIII » 9
636	» XIII » 10	656	» XIII » 10
637	» XIII » 5, 7, 9	657	—
638	—	658	—
639	Classe XIII cat. 12	659	Classe XIII cat. 12
630	» XIII » 13	650	Classe XIII cat. 19 » XIV » 15
641	Classe XIII cat. 14	661	Classe XIV cat. 1
642	» XIII » 17	662	» XIV » 1
643	» XIII » 14	663	—
644	» XIII » 14	664	—
645	» XIV » 13	665	—
646	» XIII » 15	666	—
647	» XIII » 15	667	—
648	—	668	—
649	—	669	—
640	Classe XIII cat. 18	660	Classe XIV cat. 1

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
671	Classe XIII cat. 16	691	—
672	» XIV cat. 12	692	—
673 ⁽¹⁾	» XIV « 7	693	—
674 ⁽²⁾	» XIV » 3 e 4	694	—
675 ⁽³⁾	» XIV » 11	695	—
676	» XIV « 8	696	—
677	» XIV » 15	697	—
678	—	698	—
679	—	699	—
670 (6703)	Classe XIV cat. 1	600	—
(6704, 6705)	» XIV » 10		
681	—	601	Classe XIII cat. 16
682	—	602	» VI cat. 5
683	—	603	» XIII cat. 16
684	—	604	Id.
685	—	603	—
686	—	606	—
687	—	607	—
688	—	608	—
689	—	609	—
680	—	600	Classe XIII cat. 18

(1) Meno la voce 6734 « Laboratori per la confezione di busti » passata a costituire la categoria 9 della Classe XIV.

(2) Meno la voce 6748 « Laboratori per la confezione di indumenti in pellicceria » passata a costituire la categoria 14 della Classe XIV.

(3) Meno la voce 6754 « Laboratori di modisteria » passata a costituire la categoria 2 della Classe XIV.

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per il censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per il censimento
711	Classe XVI cat. 1	731	Classe XVI cat. 11
712	» XVI » 2	732	» XVI cat. 12
713	» XVI » 3	733	» XVI cat. 13
714	» XVI cat. 4	734	» XVI cat. 14
715	id.	735	» V » 21
716	Classe XVI cat. 5	736	» V » 22
717	» XVI » 6	737	» V » 23
718	» XVI » 7	738	» XVI » 15
719	» XVI » 2	739	—
710	» XVI » 8	730	Classe XVI cat. 14
721	Classe XVI cat. 9	741	Classe V cat. 24
722	» XVI cat. 10	742	» XVI » 16
723	id.	743	» XVI » 17
724	—	744	id.
725	—	745	Classe XVI cat. 18
726	—	746	id.
727	—	747	—
728	—	748	—
729	—	749	—
720	Classe XVI cat. 9 e 10	740	Classe XVI cat. 18

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
751	Classe XVI cat. 19	771	—
752	id.	772	—
753	id.	773	—
754	—	774	—
755	—	775	—
756	—	776	—
757	—	777	—
758	—	778	—
759	—	779	—
750	Classe XVI cat. 19	770	—
761	Classe XVI cat. 21	781	—
762	» XVI » 20	782	—
763	» XVI » 21	783	—
764	id.	784	—
765	id.	785	—
766	—	786	—
767	—	787	—
768	—	788	—
769	—	789	—
760	Classe XVI cat. 20 e 21	780	—

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
791	Classe XVI cat. 22	811	Classe XVII cat. 1
792	id.	812	id.
793	—	813	Classe XVII cat. 2
794	—	814	id.
795	—	815	Classe XVII cat. 3
796	—	816	id.
797	—	817	Classe XVII cat. 4
798	Classe XVI cat. 22	818	» XVII » 3
799	--	819	—
790	Classe XVI cat. 22	810	Classe XVII cat. 1, 2, 3
701	Classe V cat. 26	821	Classe VIII cat. 1
702	» XVI » 23	822	» VIII » 2
703	Classe XVI cat. 24	823	» VIII » 3 e 4
704	id.	824	» VIII » 5
705	Classe V cat. 25	825	—
706	» XVI » 25	826	—
707	» XVI » 24	827	—
708	—	828	—
709	—	829	—
700	Classe XVI cat. 26	820	Classe VIII cat. 1, 2

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
831	Classe XVIII cat. 1	851	Classe XVIII cat. 7
832	» XVIII » 2	852	» XVIII » 7
833	—	853	» XVIII » 7
834	—	854	» XVIII » 8
835	—	855	id.
836	—	856	id.
837	—	857	—
838	—	858	—
839	—	859	—
830	Classe XVIII cat. 1	850	Classe XVIII cat. 7, 8
841	Classe XVIII cat. 3	861	Classe XVIII cat. 9
842	» XVIII » 4	862	—
843	» XVIII » 3	863	—
844	» XVIII » 6	864	—
845	id.	865	—
846	Classe XVIII cat. 4	866	—
847	» XVIII » 5	867	—
848	—	868	—
849	—	869	—
840	Classe XVIII cat. 5	860	—

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per il censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per il censimento
871	Classe XVIII cat. 10	891	Classe XV cat. 6
872	» XVIII » 11	892	» XV » 2
873	» XVIII » 11	893	» XV » 1 e 5
874	» XVIII » 11	894	» XV » 8
875	» XVIII » 11	895	» XV » 7
876	—	896	—
877	—	897	—
878	—	898	—
879	—	899	—
870	Classe XVIII cat. 11	890	Classe XV
881	Classe XVIII cat. 12	801	Classe XV cat. 3
882	id.	802	—
883	id.	803	—
884	id.	804	—
885	id.	805	—
886	Classe XVIII cat. 13	806	—
887	id.	807	—
888	—	808	—
889	—	809	—
880	Classe XVIII 12, 13, 14	800	—

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per il censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per il censimento
911	Classe XX cat. 1	931	Classe XXVI cat. 1
912	id.		» XXI » 10
913	id.	932	» XXVI » 2
914	id.	933	» XXVI » 3
915	Classe XX cat. 3	934	» XXVI » 4
916	Classe XX cat. 1	935	» XXVI » 3
917	id.	936	» XXVI » 5
918	id.	937	—
919	Classe XX cat. 2	938	—
910	» XX » 1	939	—
921	Classe XXI cat. 1	930	Classe XXVI cat. 6
	» XXVII » 1		
922	» XXI » 2	941	Classe XXII cat. 1
923	» XXI » 3		» XXVII » 1
924	» XXI » 4	942	» XXII » 2
	» XXVIII » 5		» XXVII » 2
925	» XXI » 5	943	» XXII » 3
	» XXVII » 3		» XXVII » 3
926	» XXI » 6	944	» XXII cat. 4
927	» XXI » 7		» XXVII » 4
928	» XXI » 8	945	id.
929	» XXI » 9	946	» XXII cat. 5
o	» XXXI » 5		» XXVII » 5
920	» XXI » 10	947	» XXII » 6
	» XXVI » 1		» XXVII » 6

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
948	» XXII » 6	961	Classe XXIX cat. 1
949	» XXII » 7	962	» XXIX » 2
	» XXVII » 7	963	» XXIX » 5
940	» XXII » 7	964	» XXIX » 3
	» XXVII » 8	965	» XXIX » 3
951	Classe XXIII cat. 1	966	» XXIX » 3
	» XXVIII » 1	967	—
952	» XXIII » 2	968	—
	» XXVIII » 2	969	—
953	» XXIII » 3	960	Classe XXIX cat. 4
	» XXVIII » 3		
954	» XXIII » 4	971	Classe XXX cat. 1
	» XXVIII » 4		
955	» XXIII » 4	972	» XXX » 2
	» XXVIII » 6	973	» XXX » 3
956	» XXIII » 4	974	» XXX » 4
	» XXVIII » 5	975	» XXX » 5
957	» XXIII » 4	976	» XXX » 6
	» XXVIII » 7	977	» XXX » 7
958	» XXIII » 4	978	» XXX » 8
	» XXVIII » 8	979	» XXX » 9
959	» XXIII » 5	970	» XXX » 4
	» XXVIII » 10		
950	» XXIII » 5		
	» XXVIII » 9		

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata pel censimento
981	Classe XXXI cat. 1	901	Classi XXVI a XXXIII
982	» XXXI » 2	902	Classe XXXIII cat. 1
983	» XXXI » 3	903	Classi XXI a XXIV
984	» XXVI » 2	904	Classe XXXII cat. 2
985	» XXXI » 4	905	» XXXII » 1
986	» XXXI » 4	906	—
987	» XXXI » 4	907	—
988	» XXXI » 4	908	—
989	—	909	—
980	Classe XXXI	900	Classi XXI a XXXIII
991	Classe XXV cat. 1	011	Classe XX cat. 4
992	id.	012	id.
993	id.	013	id.
994	id.	014	id.
995	id.	015	id.
996	id.	016	id.
997	id.	017	id.
998	id.	018	id.
999	—	019	—
990	Classe XXV cat. 1	010	Classe XX cat. 4

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per il censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per il censimento
021	Classe XXV cat. 2	041	Classe XXXIV cat. 1
022	id.	042	» XXXIV » 2
023	id.	043	» XXXIV » 3
024	id.	044	» XXXV » 1 e 2
025	id.	045	» XXXV » 1, 3, 5
026	id.	046	» XXXV » 6
027	id.	047	—
028	id.	048	—
029	—	049	—
020	Classe XXV cat. 2	040	Classe XXXV cat. 6
031	Non si censisce	051	Classe XXXVI
032	Classe XXV cat. 3	052	» XXXVII cat. 2
033	» XXV » 4	053	» XXXVII » 2
034	» XXV » 4	054	—
035	» XXV » 4	055	—
036	» XXV » 4	056	—
037	» XXV » 4	057	—
038	» XXV » 4	058	—
039	—	059	—
030	Classe XXV cat. 4	050	Classe XXXVII cat. 2

Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per censimento
061	Non si censisce	081	Non si censisce
062	id.	082	id.
063	id.	083	id.
064	id.	084	id.
065	id.	085	id.
066	id.	086	id.
067	id.	087	id.
068	id.	088	id.
069	id.	089	id.
060	id.	080	id.
071	Non si censisce	091	Non si censisce
072	id.	092	id.
073	id.	093	id.
074	id.	094	id.
075	id.	095	id.
076	id.	096	id.
077	id.	097	id.
078	id.	098	id.
079	id.	099	id.
070	id.	090	id.


Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per il censimento	Categoria della classificazione decimale	Classe e categoria della classificazione adottata per il censimento
001	Classe XXV cat. 4	006	—
002	—	007	—
003	—	008	—
004	—	009	—
005	—	000	Classe XXV cat. 4



Elenco dei Modelli di rilevazione.

Mod. A. Questionario generale (in fondo al fascicolo).

- » B. Stato di Sezione provvisorio.
 - » C. Stato di Sezione definitivo.
 - » D. Questionario per Ditte aventi due o più esercizi tutti compresi nella circoscrizione di una Camera.
 - » E. Questionario per Ditte aventi uno o più esercizi nella circoscrizione di una Camera oltre ad altri esercizi in altre circoscrizioni.
 - » F. Numero degli esercizi e numero degli addetti agli esercizi stessi nei singoli Comuni.
 - » G. Elenco degli esercizi del Comune di iscritti nello schedario di questa Camera di Commercio e per i quali non è stato rimesso il questionario del censimento.
-



Per le Ditte aventi due o più esercizi TUTTI compresi nella circoscrizione della Camera di Commercio di.....

**ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA**

**Censimento degli Esercizi industriali e commerciali del Regno
AL 15 OTTOBRE 1927**

1. — Cognome e nome del proprietario o denominazione della Ditta
2. — La Ditta di cui al n. 1, è una Ditta individuale, una Società di fatto, una Società in nome collettivo, o in accomandita semplice, o Società a garanzia limitata, o in Accmandita per azioni, o Anonima, o Cooperativa, o un Ente pubblico (Stato, Provincia, Comune, Ente morale, Opera Pia, ecc.). (Scrivere la dicitura corrispondente):
3. — Indicazione dell'industria o delle industrie, del commercio o dei commerci od altre attività commerciali esercitate (specificando il caso in cui l'esercizio comprende tanto l'industria quanto il commercio):
4. - Indicare se il commercio è esercitato all'ingrosso o al minuto o all'ingrosso e al minuto insieme:.....

ESERCIZI DELLA DITTA.

(Esercizio principale o Casa madre, filiali, rami, ecc.) (1)

Numero progressivo	Numero d'ordine del questionario (stato definitivo)	COMUNE in cui trovasi l'esercizio	Natura dell'industria o del commercio esercitato	Numero di classificazione del questionario		Numero degli addetti in complesso			Forza motrice complessiva eventualmente impiegata (2) HP
				Classe	Categ.	Maschi	Femm.	Totale	

(1) Contrassegnare con una M l'esercizio principale o la Casa madre.

(2) Totale degli HP alla col. 3 del prospetto al quesito 18 del questionario, più gli HP, segnati alla lettera a) del quesito 21, nonchè l'energia elettrica usata direttamente per scopi industriali, previo conguaglio (V. par. 11 delle Istruz. per le Comm.)

La Commissione.

Per le Ditte aventi uno o più esercizi nella circoscrizione della Camera di Commercio di..... **oltre ad altri esercizi in altre circoscrizioni.**

**ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA**

**Censimento degli esercizi industriali e commerciali del Regno
AL 15 OTTOBRE 1927**

1. — Cognome e nome del proprietario o denominazione della Ditta.....
2. — La Ditta di cui al n. 1, è una Ditta individuale, una Società di fatto, una Società in nome collettivo, o in Accomandita semplice, o Società a garanzia limitata, o in Accomandita per azioni, o Anonima, o Cooperativa, o un Ente pubblico, (Stato, Provincia, Comune, Ente morale, Opera Pia, ecc.). (Scrivere la dicitura corrispondente):
3. — Indicazione dell'industria o delle industrie, del commercio o dei commerci ed altre attività commerciali esercitate (specificando il caso in cui l'esercizio comprende tanta industria quanto il commercio):
4. — Indicare se il commercio è esercitato all'ingrosso o al minuto o all'ingrosso e al minuto insieme:

**Esercizi della Ditta entro la Circoscrizione della Camera
(Esercizio principale o Casa madre, filiali, rami, ecc.) (1)**

Parte A.

Numero progressivo	Numero d'ordine del questionario (stato definitivo)	COMUNE in cui trovasi l'esercizio	Natura dell'industria o del commercio esercitato	Numero di classificazione del questionario		Numero degli addetti in complesso			Forza motrice complessiva eventualmente impiegata (2) HP
				Classe	Categ.	Maschi	Femm.	Totale	

(1) Contrassegnare con una M l'esercizio principale o la Casa madre.

(2) Totale degli HP alla colonna 3 del prospetto al quesito 18 del questionario, più gli HP segnati alla lettera a) del quesito 21, nonchè l'energia elettrica usata direttamente per scopi industriali, previo conguaglio. (V. par. 11 delle Istruz. per le Comm.).

Esercizi della Ditta fuori della Circostrizione della Camera

(Esercizio principale o Casa madre ovvero filiali, rami, ecc.) (1)

Parte B.

COMUNE ove trovasi la Casa madre o le filiali	Via, Piazza ecc.	Genere di industria o di Commercio

(1) Contassegnare con una M l'esercizio principale o la Casa madre.

La Commissione

Mod. **a.**

Al Sig. Podestà del Comune
di

.....

COMMISSIONE DI VIGILANZA

per il censimento industriale e commerciale presso la Camera di Commercio e Industria

di..... Provincia di.....

.....

ELENCO degli esercizi del Comune di


inscritti nello schedario di questa Camera di Commercio e per i quali non è stato rimesso il questionario del Censimento.

DENOMINAZIONE DELLA DITTA	NATURA DELL'ESERCIZIO	INDIRIZZO	<i>Osservazioni del Comune</i>

N. B. — Il presente elenco dovrà essere restituito a questa Commissione entro il
..... accompagnato dai questionari degli esercizi eventualmente
omessi nella rilevazione e corredato delle relative risposte.


..... li.....

p. La Commissione



Elenco dei Modelli di spoglio.

- Mod. 1. Elenco degli esercizi e degli addetti distinti per categorie e per classi nei Comuni aventi più di 3000 addetti in complesso.
2. Numero degli esercizi e degli addetti distinti per classi in tutti i Comuni della Circoscrizione.
 3. Numero degli esercizi e degli addetti distinti per categorie e per classi e per quantità di addetti.
 4. Ripartizione del personale secondo la differente forma di attività, specie e secondo le diverse categorie e classi.
 5. Ripartizione degli operai (paragrafo *f* del n. 12 del questionario) per sesso e per gruppi di età distinti per categorie e per classi.
 6. Esercizi che impiegano animali da tiro.
 7. Esercizi con impiego di mezzi meccanici di trasporto di ogni genere.
 8. Numero e specie dei motori negli esercizi con impiego di forza motrice.
 9. Esercizi con impiego di forza motrice in rapporto al numero degli addetti.
 10. Esercizi con impiego di caldaie a vapore.
-



**Ripartizione degli Operai (paragrafo f del N. 12 del questionario)
per sesso e per gruppi di età distinti per categorie e per classi.**

Num. della categoria	CATEGORIE E CLASSI (1)	Num. della classe	MASCHI					FEMMINE					TOTALE M. F.					
			sotto ai 15 anni	dai 15 ai 18 anni	da più di 18 ai 65 anni	oltre i 65 anni	TOTALE	sotto ai 15 anni	dai 15 ai 18 anni	da più di 18 ai 65 anni	oltre i 65 anni	TOTALE	di età nabili	sotto ai 15 anni col. 1 + 6	dai 15 ai 18 anni col. 2 + 7	da più di 18 ai 65 anni col. 3 + 8	oltre i 65 anni col. 4 + 9	TOTALE col. 5 + 10
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(1) Per categorie fino alla classe XIX; per sole classi dalla XX in poi.

Modello 6.

Esercizi che impiegano

Numero della categoria	CLASSI E CATEGORIE (1)	Numero della classe	Numero degli esercizi	Animali impiegati				Numero della categoria	CLASSI E CATEGORIE	Numero della classe	Numero degli esercizi	Animali impiegati						
				cavalli	muli	asini	buoi					cavalli	muli	asini	buoi			

(1) Per sole classi, ad eccezione della classe XVIII Trasporti che sarà suddivisa in categorie.

Modello 7.

Esercizi con impiego di mezzi

Numero della categoria	CLASSI E CATEGORIE (1)	Numero della classe	Numero degli esercizi con impiego di mezzi meccanici di trasporto di qualunque genere	Esercizi con impiego di mezzi meccanici di trasporto terrestri													
				N. Esercizi	con motori a vapore			con motori a scoppio			con motori elettrici						
					Numero degli esercizi	Numero dei mezzi	Potenza complessiva	Numero degli esercizi	Numero dei mezzi	Potenza complessiva	Numero degli esercizi	Numero dei mezzi	Potenza complessiva				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
								HP				HP					HP

(1) Per sole classi con eccezione delle classi: II Pesca, XV Servizi igienici, XVIII Trasporti per le quali si distinguono le categorie.

Modello 8.

Numero e specie dei motori negli

Numero della categoria	CLASSI E CATEGORIE (1)	Numero della classe	ESERCIZI								
			Motori a vento Molini a vento			Ruote idrauliche			Turbine		
			Numero degli esercizi	Numero dei motori	Potenza complessiva dei motori installati	Numero degli esercizi	Numero dei motori	Potenza complessiva dei motori installati	Numero degli esercizi	Numero dei motori	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
					HP				HP		

(1) Per sole Classi, ad eccezione delle classi III a XIV e XVI a XIX per le quali si distinguono le Categorie.

Segue **Modello 8.**

ESERCIZI CON IMPIEGO

Motori a gas						Motori a olio pesante						Motori	
Numero degli esercizi	Numero dei motori	Potenza complessiva Colonne 28 + 29 + 30	della quale			Numero degli esercizi	Numero dei motori	Potenza complessiva Colonne 34 + 35 + 36	della quale			Numero degli esercizi	Numero dei motori
			Per il funzionamento del macchinario dello stabilimento	per il funzionamento di generatori elettrici	In riserva				Per il funzionamento del macchinario dello stabilimento	Per il funzionamento di generatori elettrici	In riserva		
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
		HP	HP	HP	HP			HP	HP	HP	HP		

Modello 9.

Esercizi con impiego di forza motrice

Numero delle classi	CLASSI	Esercizi con 1 a 10 addetti				Esercizi con 11 a 50 addetti				Esercizi con 51	
		Forza motrice adoperata normalmente				Forza motrice adoperata normalmente				Forza motrice adope	
		per il funzionamento del macchinario dell'esercizio		Totale colonne 1 e 2	Energia elettrica impiegata direttamente per uso industriale	per il funzionamento del macchinario dell'esercizio		Totale colonne 5 e 6	Energia elettrica impiegata direttamente per uso industriale	per il funzionamento del macchinario dell'esercizio	
		con motori a vento idraulici e termici	con motori elettrici			con motori a vento idraulici e termici	con motori elettrici			con motori a vento idraulici e termici	con motori elettrici
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		HP	HP	HP	KW	HP	HP	HP	KW	HP	HP


Modello 10.

Esercizi con impiego

Numero della categoria	CATEGORIE E CLASSI	Numero della classe	Numero degli esercizi con impiego di caldaie a vapore	CALDAIE		
				Impiegate per azionamento di motori a vapore		
				Numero degli esercizi	Numero della caldaie	Superficie totale di riscaldamento mq.
I	2	3				

di caldaie a vapore.

FISSE			CALDAIE SEMIFISSE			LOCOMOBILI			Numero complessivo caldaie Colonne 2 + 5 + 8 + 11	Totale complessivo superficie riscaldamento mq. Colonne 3 + 6 + 9 + 12
Impiegate per riscaldamento ambienti industriali o per altri usi industriali			Numero degli esercizi	Numero delle caldaie	Superficie totale di riscaldamento mq.	Numero degli esercizi	Numero delle caldaie	Superficie totale di riscaldamento mq.		
Numero degli esercizi	Numero delle caldaie	Superficie totale di riscaldamento mq.							7	8
4	5	6	7	8	9	10	11	12		



Mod. A.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DEL REGNO D'ITALIA

Classe	
Categoria	

da aggiungere dalla Camera di Commercio.

N. d'ordine nello Stato di Sezione provvisorio

al 15 Ottobre 1927 (R. Decreto Legge 20 marzo 1927 N. 458)

Provincia di

Comune di

Sezione di censimento N.

È fatto obbligo ai proprietari ed ai dirigenti di opifici ed imprese industriali, esercizi commerciali, istituti bancari, aziende di trasporti e comunicazioni degli organismi che costituiscano unità di censimento, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel presente questionario. Coloro che non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una multa fino a L. 1.000.

Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale e inoltre le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'Ufficio e non potranno essere rese note se non in forma collettiva.

Art. 10 della Legge 9 luglio 1926 n. 1162. - Art. 6 del R. Decreto Legge 20 marzo 1927 n. 458 e paragrafo 1 delle istruzioni.

Caratteri generali dell'esercizio.

1° — Via, Piazza, ecc. N.

2° — Cognome e nome del proprietario e denominazione della Ditta:

3° — La ditta di cui al N. 2, è una ditta **individuale**, una **Società di fatto**, una **Società in nome collettivo**, o in **Accomandita semplice**, o **Società a garanzia limitata**, o in **Accomandita per azioni**, o **Anonima**, o **Cooperativa**, o un **Ente pubblico** (Stato, Provincia, Comune, Ente morale, Opera Pia, ecc.) (*Scrivere la dicitura corrispondente*):

4° — Indicazione dell'industria o delle industrie, del commercio o dei commerci od altre attività commerciali esercitate (specificando il caso in cui l'esercizio comprenda tanto l'industria quanto il commercio):

Se un esercizio, qualunque sia la sua caratteristica principale, ha **mescita di vino o liquori**, indicare: Ha mescita di vino? (*si* o *no*): Ha mescita di liquori? (*si* o *no*)

5° — Indicare se il commercio è esercitato all'**ingrosso** o al **minuto** o all'**ingrosso e al minuto insieme**:

6° — Indicare i principali prodotti fabbricati o commerciati:

7° — Se l'industria od il commercio sono esercitati in **forma girovaga (ambulante)**, lo si indichi:

Mezzi di trasporto.

14° — TRASPORTI TERRESTRI:

a) Animali: Cavalli.....	Muli.....	Asini.....	Buoi.....				
b) a vapore (locomotive, trattrici, ecc.)	N.					potenza complessiva HP
c) con motore a scoppio (automobili, autobus, autocarri, motociclette, ecc.)	»	»	»	»	»
d) a elettricità (locomotori, automobili, autobus ecc.)	»	»	»	»	»
e) a aria compressa (motrici, ecc.)	»	»	»	»	»
f) teleferiche ecc.	»	»	»	»	»
TOTALI . . . N.				(1)	»	»	(1)

(1) di cui per trasporto di persone N.

14^{bis} — L'Opificio ha raccordo ferroviario? (sì o no)

15° — TRASPORTI PER VIA D'ACQUA:

a) Barche a remi, chiatte ecc. . . . N.	tonnellaggio compless. T.						
b) Navi a vapore, barche a vapore	»	»	»	»	»	potenza complessiva HP
c) Autoscafi	»	»	»	»	»
d) Velieri con motore sussidiario	»	»	»	»	»
e) Velieri senza motore sussidiario	»	»	»	»	»
TOTALI . . . N.				»	»	T.	»
							HP

16° — TRASPORTI PER VIA D'ARIA:

Aeromobili (aeroplani, dirigibili) N. portata Kg. potenza complessiva HP

Forza motrice.

17° L'esercizio usa forza motrice? (sì o no)

Nel caso affermativo la forza motrice:

a) è generata nell'esercizio? (sì o no)

Tutta o in parte?

b) è acquistata da terzi? (sì o no)

Tutta o in parte?

18° — Se nell'esercizio viene generata la forza motrice, parzialmente o totalmente, scriverne i dati nello specchio seguente:

MOTORI A VENTO, MOTORI IDRAULICI MOTORI TERMICI	Numero complessivo dei motori installati	Potenza complessiva dei motori installati = col. 3 + 4 + 5 e + 6	Della potenza indicata a colonna 2 è impiegata:			
			per il funzionamento diretto del macchinario dello stabilimento e normalmente		per il funzionamento di generatori di energia elettrica e normal- mente	
			in uso	in riserva	in uso	in riserva
	1	2	3	4	5	6
		HP	HP	HP	HP	HP
a) Motori a vento, molini a vento						
b) Motori idraulici {						
	ruote					
turbine						
c) Motori a vapore {						
	a stantuffo					
turbine						
d) Motori a combustione interna {						
	a gas illuminante, a gas povero, a gas d'alto forno, ecc.					
	a olio pesante (Diesel, a esplosione)					
a benzina, a petrolio, a alcool, a miscela, ecc.						
Totale . . .						

19° — L'energia elettrica prodotta nell'esercizio viene somministrata a terzi? (sì o no)

In tutto o in parte?

20° — Se l'energia elettrica per il funzionamento dell'esercizio proviene in tutto o in parte da terzi o anche da altri esercizi della stessa Ditta, indicare: Potenza che riceve Kilowatt

Denominazione della Ditta fornitrice

Impiego dell'energia elettrica (esclusa quella per illuminazione).

- 21° — Motori elettrici { a) normalmente in funzione N. _____ Potenza complessiva HP _____
 b) normalmente in riserva » _____ » » HP _____
- 22° — Energia elettrica usata direttamente per riscaldamento ad uso industriale o per processi industriali (caldaie, alambicchi ecc., forni per cottura generi alimentari, forni elettrici, processi elettro-chimici, ecc).
 Potenza complessiva: Kilowatt _____
- 23° — Consumo di energia elettrica, sia per i motori sia per usi industriali, verificatosi nell'ultimo anno (1) per gli esercizi con contatore Kilowattore _____
- 24° — Potenza a disposizione per gli esercizi provvisti di energia elett. con contratto a *forfait*: Kilowatt _____

Caldaie a vapore.

- 25° —
- Fisse { a) per azionamento di motori a vapore. . N. _____ Superficie totale di riscaldamento Metri quadrati _____
 b) per riscaldamento ambienti industriali o per altri usi industriali » _____ » _____ » _____ » _____
- g) Semifisse. » _____ » _____ » _____ » _____
- d) Locomobili. » _____ » _____ » _____ » _____

Consumo annuo di combustibile. (1)

		<i>di cui impiegati in gassogeni:</i>
Carbone minerale	Quintali _____	Quintali _____
Lignite	» _____	» _____
Torba	» _____	» _____
Coke	» _____	» _____
Legna e fascine	» _____	» _____
Carbone vegetale	» _____	» _____
Conglomerati e mattonelle	» _____	» _____
Altri combustibili solidi	» _____	» _____
TOTALE	Quintali _____	Quintali _____
Nafta ed oli pesanti	Ettoltri _____	
Petroli ed oli medi	» _____	
Benzina e carburanti leggeri	» _____	
TOTALE	Ettoltri _____	
Gas illuminante	Metri cubi _____	

N.B. Dai consumi di combustibili devono escludersi quelli relativi a riscaldamenti di abitazioni ed uffici.

(1) Se l'esercizio non può fornire i dati relativi ad un intero anno, indichi quelli che è in grado di dare, specificando periodo di tempo a cui essi si riferiscono.

Si dichiara che le risposte date ai quesiti contenuti nel presente foglio sono conformi a verità.

Il proprietario, capo o conduttore dell'esercizio

_____ , li _____ 1927.